

attualmente erano bosco; ed il commissario stimatore vi applicava, secondo la classe, la relativa tariffa di stima, quando operava dopo il 1828.

Questo è il sistema che si è adottato allora, queste sono le circostanze, come dico, che hanno indotto la Commissione a prescrivere l'indicato procedimento. Aggiungerò ancora che appunto per le circostanze che ho accennato, non si può negare che i grandi miglioramenti introdotti nell'agricoltura delle provincie venete, datano appunto dall'epoca del 1828 in poi, cioè dall'epoca in cui i proprietari sono stati assicurati che, impegnando capitali anche vistosi nel miglioramento dei loro fondi, non sarebbero per ciò stati maggiormente aggravati, che se lasciassero i fondi stessi nel cattivo stato in cui si trovavano a quell'epoca.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.
Voci. A domani! a domani!

**CONVENZIONE COLLA TOSCANA SULLA LIBERTÀ
DEL CABOTAGGIO.**

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare, a nome del

mio collega il ministro degli affari esteri, un progetto di legge relativo ad una convenzione colla Toscana sulla libertà del cabotaggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1725.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Creazione di una classe criminale nel magistrato d'Appello di Torino;

3° Divisione in due sezioni del magistrato del consolato di Torino.

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Omaggio e congedo — Seguito della discussione del progetto di legge sul catasto stabile — Nuovo articolo d'aggiunta presentato dal deputato Torelli — Osservazioni del commissario regio signor Rabbini, del ministro delle finanze, e dei deputati Salmour, Farina P., Di Revel relatore e Michelini G. B. — Rigetto dell'articolo proposto — Relazione sul progetto di legge per spese intorno al canale di Savières ed al porto di Puer — Annunzio d'interpellanze al ministro dei lavori pubblici — Discussione del progetto di legge per aggiunta di una classe criminale al magistrato d'Appello di Torino — Incidente sull'opportunità della pronta discussione — Obbiezioni costituzionali del deputato Sineo, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Deforesta e Galvagno, e risposte del ministro — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Michelini G. B. e Genina, e risposte del ministro medesimo — Approvazione degli articoli 2 e 3 e quindi dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5556. Undici uscieri delle giudicature della città di Torino rassegnano alcune considerazioni sul progetto di legge relativo alla tariffa giudiziaria in materia civile.

5557. Candeli, presidente della società degli operai di Verolengo, presenta una petizione conforme a quella segnata col numero 5492, tendente ad ottenere continuazione di lavoro e derrate a prezzi moderati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Con sua lettera del 27 il deputato Blanc chiede un congedo di un mese per ragioni di famiglia. (La Camera accorda.)

Il signor Defendente Colombo, studente di leggi, fa omaggio alla Camera di 15 copie d'un suo scritto sul professore cavaliere Leandro Saracco.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione dei progetti di legge per la formazione di una nuova classe criminale provvisoria nel magistrato d'Appello e per la divisione del Consolato di commercio in due sezioni; ma, non potendo il relatore della Commissione ed il ministro guardasigilli trovarsi presenti in sul principio della tornata, ove non sorgano opposizioni, si continuerà la discussione sul progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.

La discussione è rimasta all'articolo 23.

Il deputato Torelli aveva presentato il seguente articolo d'aggiunta:

« I dissodamenti dei terreni incolti ed i miglioramenti in genere, in forza dei quali i terreni passano da una ad un'altra qualità di coltura, e meritano di essere trasportati da una in un'altra classe, non verranno calcolati, qualora i suddetti dissodamenti o miglioramenti siano posteriori all'anno 1854.

« Un decreto regio determinerà le norme che si dovranno seguire dai proprietari o coltivatori per far constatare lo stato dei fondi da migliorarsi. »

Il proponente ha facoltà di parlare.

TORELLI. L'onorevole signor commissario regio esordì ieri nel suo discorso, nel quale prese a combattere l'articolo il quale io volevo fosse inserito nella legge relativamente all'epoca da fissarsi per stimare il valore dei terreni, coll'addurre che io aveva esternato timori per l'agricoltura che egli era ben lieto di poter qualificare per timori non abbastanza fondati, e che già il Ministero si riservava di prendere dei provvedimenti. Io accetto le buone disposizioni del Ministero in proposito, ma non posso menomamente ammettere che qualsiasi disposizione in proposito possa essere oggetto di regolamento, se pure non ho franteso.

Infatti, quando si dicesse, per esempio, che si accorda un dato lasso di tempo per tutti quei fondi che verranno dissodati o migliorati, naturalmente ciò dovrebbe inserirsi nella legge, la quale al paragrafo 22 ha detto chiaramente « che le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti secondo le rispettive qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita. » Ora quest'articolo dice chiaro che la legge deve essere applicata per tutti senza eccezione di tempo... quindi non potrebbe nessun regolamento distruggere anche parzialmente una legge col fare un'eccezione che si risolverebbe poi in realtà in un minor pagamento che verrebbero a fare questi possessori.

Ciò fatto, egli entrò, come suol dirsi, in materia, cominciò ad accennare che vi sono due sistemi in proposito: uno che è quello adottato dalla Commissione, cioè che i fondi si colpiscono come si trovano all'epoca delle operazioni censuarie; l'altro il sistema da me proposto, sistema che fu adottato nel regno lombardo-veneto nell'ultima recente operazione censuaria. Qui parmi ravvisare un po' di contraddizione fra quanto osservò che non vi sono che due sistemi, mentre si vogliono fare dei cambiamenti; perchè, o vale il mio sistema, ed allora conviene inserirlo nella legge; o si attiene strettamente al sistema che è proposto nella legge, ed allora io non so come possa venire in scena un terzo sistema, quale potrebbe essere qualunque variazione volesse fare il Ministero prescindendo dal sistema che ha adottato.

SINCO. Domando la parola per una mozione d'ordine, se l'Oratore mi permette un'interruzione.

Credo cosa essenziale che alla discussione d'una legge così importante si trovino presenti i membri della Commissione, la quale ha dagli uffizi il mandato di sostenerla, e può dare opportuni schiarimenti. Nè voglio attribuire a colpa dei membri della Commissione la loro mancanza, perchè l'ordine del giorno annunciava la discussione di un'altra legge. (*Alcuni membri della Commissione scendono a quel banco*) Poichè veggo comparire alcuni membri della Commissione, ritiro la mia mozione.

TORELLI. Entrando, ripeto, in materia, comincio per accennare che, qualunque sistema si voglia adottare, si troveranno degli inconvenienti gravi che non si possono evitare. Disse che pecca sovra ogni altro d'ingiustizia il sistema che, adottando per termine il 1° gennaio 1855, mette quelli che hanno migliorato prima i loro fondi in una condizione diversa da quella di coloro che cominciano a migliorarli nel 1855. Io dico che non avvi ingiustizia in tal sistema, per la ragione che fino al 1854 sono tutti colpiti egualmente.

L'ingiustizia sorse dopo nel suo sistema, e comincia quando in forza di quel sistema una provincia, che per la prima vede finito il suo catasto, può dissodare e migliorare i suoi terreni senza che siano colpiti; laddove un'altra non può farlo senza cadere in quest'aggravio: questa è ineguaglianza, è ingiustizia.

Il ragionamento che faceva l'onorevole commissario prova troppo e prova nulla. Noi oggigiorno abbiamo una legge per l'insinuazione che colpisce del tre per cento i contratti che fra pochi giorni saranno colpiti del cinque per cento; quelli che concluderanno contratti prima della fine di dicembre pagheranno il tre per cento; quelli che li stipuleranno dopo il 1° gennaio pagheranno il 5 per cento.

Eppure qui non v'è ingiustizia; invece sta e regge la mia osservazione dell'ingiustizia flagrante che si commette verso tutte quelle provincie, le quali vengono ultime nella stima dei terreni.

Non vale poi il dire che vengano colpiti ingiustamente coloro i quali migliorarono terreni sino al 1855, perchè è niente meno che dal 1818 che in Piemonte si stabilì doversi fare un catasto; poi, dopo il nuovo ordine di cose, dopo l'apertura del Parlamento, si è sempre parlato di catasto, e sono adunque 37 anni che quelli che migliorarono fondi, sanno benissimo che verranno colpiti dal nuovo catasto.

Io non credo che questa sia causa estranea al poco favore che si accorda all'agricoltura; non sarà la principale certo, perchè ho già detto che vuoi ricercare nel più largo guadagno reale o supposto, ma sempre sperato, che offrono il commercio e l'industria, ma una causa, sebben secondaria, lo fu.

Provato come non siavi la menoma ingiustizia in questa disuguaglianza fra le persone che vengono separate da un limite fisso, prenderò a considerare l'unico argomento che l'onorevole commissario regio pose innanzi contro la mia asserzione. Egli disse: « ma come mai potranno i periti dopo 15 anni constatare lo stato in cui si trovava il fondo 15 anni prima? » Se così si potesse porre la questione, io sarei il primo a dire: signori, la cosa è impossibile; ma la questione è ben altra. Io proverò alla Camera come quello che il signor commissario regio chiama quasi impossibile, sia invece cosa facile.

Allorchè io proposi l'articolo d'aggiunta, io dissi infine che avrei poi dato ragione alla Camera dell'ultimo alinea, il quale diceva che « un decreto regio avrebbe determinate le

norme che si dovevano seguire dai proprietari e coltivatori per far constatare lo stato dei fondi da migliorarsi. »

La Camera vede già come in quest'aggiunta sia contenuta la risposta all'obbiezione mossa dall'onorevole commissario regio. Io non l'ho svolta allora, perchè è uso della Camera che, prima di svolgere in tutti i suoi dettagli un articolo di aggiunta, conviene che sia appoggiato; ma, se l'avessi svolta, avrei prevenuto tutte le obbiezioni che volle mettere avanti l'onorevole commissario regio. Essa però fu svolta invece dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale espose quello che si fece nel regno lombardo-veneto, che è ciò precisamente che io proponeva coll'aggiunta testè letta.

Non è adunque, come egli voleva far supporre, che l'obbligo di constatare lo stato in cui si trovavano i fondi 15 anni prima, incomba ai periti; i periti non hanno per nulla quest'obbligo; esso incombe ai proprietari, e la cosa, o signori, muta totalmente d'aspetto, e con questo si rende facile quanto si credeva difficilissimo. Quando un decreto regio, come nel regno lombardo-veneto il regolamento, prescrive ai proprietari che, per aver essi diritto a questo beneficio accordato dalla legge, siano obbligati, mediante un processo verbale sopra il luogo in concorso delle autorità locali, di fare constatare dello stato del fondo, tutto è finito. Essi sono quelli che debbono avere a cuore questa formalità, la quale del resto è abbastanza facile, perchè non porti nessun incaglio. Colui che vorrà migliorare un fondo ed avere quel vantaggio, chiamerà l'autorità locale, farà constare della misura del medesimo e dirà: io ho un fondo arativo, voglio migliorarlo e renderlo arativo vitato, e voglio consti che presentemente non è che semplice arativo. Dov'è la gran complicazione?

Io non veggio in questo alcuna difficoltà; questo metodo fu eseguito per più di venti anni nella operazione del censimento del regno lombardo-veneto senza dar luogo ad inconvenienti.

Ora, quando si presenteranno i periti dopo 15 o 20 anni, che cosa dirà il proprietario?

Egli dirà: questo fondo è arativo vitato, è vero, ma voi non potete metterlo che come arativo semplice, perchè queste viti datano dall'epoca in cui venne promulgata la legge; ed io ne ho la prova. Se manca questa prova, la colpa è sua.

Che cosa si richiede dai periti? Che sappiano leggere, che sappiano il regolamento, e niente altro.

Se il proprietario non è in regola, i periti eseguono la legge, e colui che avrà trascurato questa formalità vedrà il suo fondo censito come arativo vitato, e non come semplice arativo.

Del resto, o signori, niente avvi di più semplice, per gli agricoltori specialmente, di constatare questi fatti. Oltrechè, come dico, avvi il processo verbale, che è la prova legale, avvi la piantagione medesima, avvi il fatto della coltura che viene in aiuto.

I fatti difficili a constatarsi sono quelli che non lasciano tracce; ma il caso nostro è opposto; i fatti delle piantagioni, dei dissodamenti, non solo lasciano traccia, ma sono, per così dire, fatti continui, e che non si possono nascondere; non è ammissibile nemmeno che si possa commettere una truffa qualunque.

Anzitutto, non ammetto che vi possa essere un'autorità comunale che si avvili sino a fare un certificato falso; che si presli, per esempio, a dire che un dato fondo era un semplice arativo in una data epoca, mentre invece era ricco di piante; perchè, quand'anche ciò potesse avvenire, il fondo stesso lo smentirebbe, mentre non vi è potenza al mondo ca-

pace di far passare un gelso, per esempio, di 10 anni per un gelso di 3, nè una vite di 5 o 6 anni per una vite di 1 o 2; non si ha che a guardare lo stato delle piante, segnatamente in quella prima età, per iscoprire la frode.

Niuna autorità per conseguenza si arrischierebbe a fare un certificato falso per una cosa che la smentirebbe si facilmente.

Credo in questo modo aver distrutto l'unico argomento che fosse obbietato; e, come ho già detto, io non dubito che, posta la questione come deve essere, dato cioè l'incarico di provare lo stato del fondo al proprietario, e non ai periti, l'obbiezione fatta non valga.

Del resto, quando in una operazione così gigantesca, si ha l'esempio di uno Stato vicino che l'ha portata al termine, io credo che gli esempi possono valer qualche cosa, tanto più quando l'opinione che essi vengono a sostenere non è neppure combattuta con buone ragioni.

Io ho passato parte della mia vita in Lombardia, mia antica patria, e dimorava la state precisamente in una delle provincie che presentava sotto questo rapporto le più grandi complicazioni; ho conosciuto più d'uno dei commissari censuali ed ingegneri incaricati di quella grande operazione; li ho sentiti lagnarsi della grande difficoltà che presentava la suddivisione infinita dei terreni, l'accertamento dei confini e dei passaggi pretesi pubblici da alcuni, negati da altri interessati; ho sentito parlare della enorme complicazione dei sistemi livellari, delle locazioni ereditarie, perpetue, e simili difficoltà; ma non ha mai sentito un solo ingegnere a lagnarsi di quella disposizione, nè mai ho sentito che in pratica sia avvenuto che questa disposizione abbia potuto incagliare i lavori degli ingegneri.

La cosa infatti è naturalissima; essi si presentavano e descrivevano i terreni quali li trovavano; se si presentava il proprietario e diceva: « io ho il mio certificato in regola, per cui consta che nel 1828 il mio fondo non era che arativo semplice, » allora si descriveva come arativo semplice. Se poi non si presentava col suo certificato, si poneva come si trovava per arativo vitato, senza riguardo anche al fatto che realmente le viti fossero state aggiunte dopo il 1828.

Vede la Camera che questo è un esempio che ha durato venti e più anni, e che finora non si è potuto provare cattivo.

Quindi, sebbene io sia alieno dall'ammettere il principio che bisogna fare tutto quello che fece un altro Stato, dico che in una questione così vitale si deve però fare tutto quello che fu da altri trovato buono nella pratica.

Io credo ancora che, volendo venire a rendere giustizia a tutte le provincie, non vi sia assolutamente altro sistema che quello accennato; poichè, se si ammette che si voglia accordare un'esenzione per un tempo determinato, per esempio per 30 anni, questo diminuirà bensì l'ingiustizia, ma non può toglierla, poichè convien sempre ritenere bene che la provincia che prima vede compiuta la sua opera non ha già l'esenzione per soli 30 anni, ma per tutto il tempo che dura l'estimo, giacchè, quando si è fatta l'operazione, per lunghissimo tratto di tempo non si può, od almeno non si deve, a mio avviso, tornarvi sopra, perchè altrimenti l'estimo sarebbe la cosa più interminabile del mondo.

Dunque sarà sempre vero che, se nel 1860 si finisce, per esempio, l'estimo della provincia di Pinerolo, tutti i terreni incolti di Pinerolo, se vengono dissodati, non pagheranno più imposta per tutto il tempo che dura l'estimo.

Se invece la provincia di Susa fosse l'ultima, essa non avrebbe che l'esenzione per 30 anni.

Dunque vede la Camera che vi rimarrebbe sempre una flagrante ingiustizia, e che anche per parziali esenzioni converrebbe sempre procedere a quella formalità di dichiarazioni che si richieggono per il sistema da me propugnato; dunque tanto vale prendere questo sistema che io credo l'unico giusto.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, che mi duole di non veder presente, ha difeso ieri la mia tesi; io appresi ieri con grandissimo piacere che egli non solo l'ha difesa, ma che fu uno di quelli i quali fecero le rimostranze a Vienna prima del 1827, allorchè si voleva adottare il sistema ora proposto dalla Commissione; e per questo io dico che, prima di prendere una risoluzione negativa, io sarei ancora a pregare la Camera che permettesse anche a lui di svolgere ancora quest'argomento che è troppo vitale, ed io spero che il ministro dei lavori pubblici, che difese il sistema da me posto avanti per il Lombardo-Veneto, vorrà pure difenderlo anche per questa sua nuova patria, perchè da questa decisione, a senso mio, può dipendere il far fiorire l'agricoltura od il porla in una condizione che potrebbe esserle molto fatale.

Io non dubito che l'esempio del Friuli e delle terre incolte della Venezia, le quali prosperarono precisamente dopo il 1828, sarà un fatto del quale la Camera ne terrà conto, e che non vorrà così presto dimenticare, perchè, se nel Veneto vi erano centinaia di migliaia di pertiche, in sole 7 provincie del Piemonte vi sono 128,000 giornate di terreni incolti, che equivalgono a circa 700,000 pertiche milanesi.

Ora i beni incolti delle 7 provincie indicate nel mio discorso di ieri non costituiscono nemmeno il terzo delle terre incolte nel nostro Stato.

Ciò posto, io prego la Camera, la quale ha dimostrato in più occasioni quanto interesse essa prenda per l'agricoltura, io la prego a non volere ora in modo anticipato paralizzare in parte gli effetti futuri del credito fondiario.

La legge sul credito fondiario verrà opportunissima, e come complemento, quando si saprà che il dissodare terreni dopo il 1854 porta con sè l'esenzione di ogni censo. Allora i capitali con molto maggior fiducia potranno rivolgersi a questo scopo importantissimo.

Così è avvenuto nel Veneto, e così avverrà presso di noi. Se la Camera aulica non ha negato questo per il Lombardo-Veneto (mentre si sa che non è gran fatto tenera per le provincie italiane), vorremo noi negarlo per il nostro paese?

Quella fu giustizia: dichiarazione che non sarà sospetta in bocca d'un sequestrato, ma giustizia vuol essere resa anche ai nemici; tanto più mi preme che non si faccia ingiustizia adottando pel nostro Stato un altro sistema.

Noi condanneremo le provincie che verrebbero ad essere censite le ultime ad avere sempre questa spada di Damocle sospesa sulla testa, finchè non sia ultimata l'operazione del catasto.

Dietro le osservazioni fatte ieri dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, io credo dover modificare l'articolo quale l'ho presentato, perchè convengo anch'io di essere disceso in troppo minuti dettagli volendo comprendere anche le classi: proporrei quindi alla Camera l'articolo così modificato:

« I dissodamenti dei terreni e le modificazioni in forza delle quali i terreni meritassero di essere collocati in un'altra qualità di coltura non saranno censiti, qualora questi miglioramenti siano posteriori al 1854.

« Un decreto regio determinerà le norme alle quali dovranno attenersi i proprietari e coltivatori per godere del diritto accordato dalle leggi. »

Ridotto l'articolo a questa semplicità, credo si possa accettare; se la Commissione del resto volesse ammettere il principio, io non ho la benchè menoma difficoltà che l'articolo sia formulato dalla medesima.

Quello che a me importa si è che la Camera voglia accettare il principio, e, dietro le ragioni che ho esposto e la confutazione che ho dovuto fare a quanto venne obbietato, io spero che vorrà rendere questa giustizia al paese.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Torelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Prima di entrare in materia debbo avvertire la Camera non essere state forse abbastanza esattamente interpretate dall'onorevole deputato Torelli le parole da me dette ieri, non essere cioè esatto che io abbia lasciato credere che il Governo intendesse di stabilire le norme onde provvedere ai miglioramenti agricoli mediante un regolamento. Io ho detto che a questo emergente sarebbesi provveduto colla legge d'imposta, colla legge di attuazione e con quella di conservazione del catasto, leggi queste nelle quali deve essere la vera sede di questa disposizione.

Riguardo alle proposizioni fatte dall'onorevole deputato Torelli sta veramente che in esse siano comprese due questioni: la prima è quella che riguarda il tempo in cui debbono essere verificati ed accertati i benifondi, cioè vedere se tale accertamento dovesse riferirsi ad una sola ed unica epoca, per esempio, al primo gennaio 1854; ovvero se meglio convenisse eseguirlo di mano in mano che si procedeva al rilevamento parcelle secondo lo stato e condizione in cui si trovavano i beni in queste epoche che diremo successive.

La seconda questione riguarda la stabilità più o meno durevole della cifra di estimo censuario.

Riguardo alla prima questione io non esito a dichiarare che, avuto riguardo alle condizioni della coltura, avuto riguardo alla successività dei lavori, avuto riguardo alla maggiore agevolezza delle operazioni, sia più conveniente l'attenersi al sistema proposto dal Governo e adottato dalla Commissione, quello cioè di eseguire l'indicato accertamento di mano in mano che si procede nelle operazioni, invece di riferirlo ad un'epoca unica; che nel Lombardo-Veneto si sia stabilito di riferire cotale accertamento al mese di maggio 1828 non lo nego, ma colà si avevano ragioni che forse non possono bene adattarsi al nostro sistema ed al nostro organismo politico ed amministrativo.

Per ciò che riguarda la seconda questione io non disconosco che nell'antico censo milanese si fosse adottato il principio della più assoluta immobilità della cifra d'estimo catastale primitivo, ma devesi ritenere che questo sistema fu in parte già modificato nel nuovo censimento del regno lombardo-veneto, ove fu stabilito che i fabbricati di nuova costruzione sarebbero censiti cinque anni (se non erro) dopo la definitiva loro costruzione; onde risulta che colà già si riconobbe che quel primo sistema era ingiusto.

A questo riguardo io devo osservare che non saprei indurmi a credere che voi, rappresentanti degli interessi di tutti i possessori, sareste per adottare un simile principio, per quanta venerazione possiate avere per quel catasto, in quanto che in esso è informata la più evidente ingiustizia che si possa immaginare.

E valga il vero: a che cosa ci condurrebbe questo sistema? Ci condurrebbe a questo, che, supposto che il nostro catasto fosse stato compiuto nel 1823, tutti i terreni incolti che com-

ponevano gli spalti fuori di porta Nuova di questa città e che ora sono occupati dai fabbricati che compongono il borgo Nuovo, esteso quanto un terzo della città di Torino, non dovrebbero censirsi nè assoggettarsi ad un'imposta qualunque, pel solo motivo che un incidente affatto impreveduto volle che tali fabbricati siano stati costruiti dopo la chiusura e la sanzione dell'estimo catastale.

Ora viene naturalmente la domanda se sia giusto ed equo in via economica che tutte le imposte fondiari debbano essere sopportate dai fabbricati costruiti prima del 1823, che pur costarono somme ingenti, e debbano a perpetuità godere di esenzione quelli fra di essi che ebbero la sorte di essere costruiti dopo tal epoca.

Gli stessi inconvenienti sono facili a dimostrarsi per i miglioramenti agricoli i quali, pel solo fatto accidentale che essi saranno eseguiti dopo la sanzione del censo, godranno di una perpetua esenzione d'imposta, mentre sarebbero solo gravati quelli che ebbero la disgrazia di precedere l'operazione catastale; locchè avverrebbe, come ben vedete, o signori, se si adottasse l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Torelli.

Dopo i raffronti sovra instituiti, io credo non dover entrare in altre dimostrazioni perchè consti ad evidenza stabilito che, adottando un tale sistema, si commetterebbe una vera ingiustizia.

Il sistema dell'assoluta immobilità della cifra di estimo primitivo, oltrechè non regge dinanzi alla ragione economica in generale, troviamo anche essere già abbandonato in altri catasti; ed infatti troviamo che la legge francese del 1798 ha stabilito che le paludi siano allibrate 25 anni dopo che furono asciugate, che i terreni incolti sarebbero stati imposti dopo 15 anni di coltura, e così via dicendo. Così pure troviamo che l'anno scorso fu nel Belgio presentato al Parlamento un progetto di legge per la riforma generale delle tariffe, riforma giudicata indispensabile in seguito ai notevoli miglioramenti colà avvenuti, sia sotto il rispetto economico, sia riguardo ai miglioramenti introdotti nei benefondi.

Io non dirò altre parole per dimostrare l'ingiustizia che si commetterebbe qualora si sanzionasse un principio di legge, il quale stabilisse che tutti i miglioramenti nei terreni e tutte le costruzioni di fabbricati che si eseguiranno dopo il 1854 saranno a perpetuità esenti d'imposta, come non mi estenderò più oltre per convincervi, o signori, della necessità che una disposizione legislativa provveda a che, nel mentre non saranno pregiudicati gl'interessi di quelli che vorranno intraprendere tali miglioramenti o costruzioni, non venga per contro a risultarne uno squilibrio generale in tutto il sistema dell'imposta fondiaria.

Ma questa disposizione legislativa potrebbe veramente trovare luogo nella legge che vi è sottoposta ad esame? No, o signori, inquantochè primieramente la legge che state discutendo non avendo altro oggetto fuorchè quello di accertare i beni e di determinare la loro rendita netta, si verrebbe, introducendovi una simile disposizione, a sconvolgerne tutta la economia; in secondo luogo troverei fuori di proposito ed intempestivo improvvisare disposizioni legislative di una tale importanza.

Riguardo a questi provvedimenti adunque, io non posso far altro se non che assicurare la Camera che essi saranno contemplati a tempo opportuno nelle successive leggi d'imposta, d'attuazione, di conservazione del censo.

Riguardo poi alle circostanze del tempo in cui debbono essere accertati questi beni, se cioè ad un'epoca unica, ovvero in quelle diverse in cui succedono gli accertamenti, secondo

la successività dei lavori, io non sono guari di quelli che si lascino sgomentare dalle difficoltà; ammetto essere possibile il sistema proposto dall'onorevole preopinante, ma dichiaro non convenire l'adottarlo, per due essenziali motivi: primieramente, per le difficoltà che si incontrerebbero a riconoscere, per esempio, da qui a 12 anni quale fosse lo stato dei beni sul principio del 1854; in secondo luogo, perchè è precisa ed indeclinabile intenzione del Governo di provvedere a tutti i casi possibili di miglioramenti agricoli, considerando l'interesse dei loro imprenditori coi principii generali della giustizia e dell'economia generale.

Signori, il Governo misurò tutti gl'inconvenienti che nascono dall'uno e dall'altro sistema; e dovette convincersi che nè un'eccessiva mobilità di cifra censuaria nè l'assoluta stabilità di essa cifra possa convenire.

Dopo maturo esame ottenne la convinzione che per ovviare all'ingiustizia che emerge dal sistema del censo milanese, ed agl'inconvenienti avvenuti nel Belgio, quelli cioè di dover rifare le tariffe appena fu terminato colà il catasto, era necessario che, dopochè sarà formato il catasto secondo lo stato attuale della coltura e dei fabbricati, si debba provvedere con apposita legge a lasciare ai possessori un mezzo d'incoraggiamento per i fabbricati e per i miglioramenti agricoli.

Io pertanto non posso che pregare l'onorevole preopinante a volersi associare alle idee ed alle intenzioni del Governo ed a ritirare il proposto emendamento, il quale, nel mentre si trova incompleto sotto molti riguardi, implicando già fin d'ora il principio dell'invariabilità della cifra estimativa censuaria, pregiudicherebbe grandemente le ulteriori disposizioni legislative a tale riguardo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Salmour.

SALMOUR. Io sorgo ad appoggiare il principio propugnato dall'onorevole Torelli perchè lo ravviso giusto, e stimo sia indispensabile il doverlo ammettere in questa legge.

Se nell'articolo citato dall'onorevole commissario si stabilisse un termine fisso alla durata della formazione del catasto e si determinasse che in un dato anno si farà una nuova ricognizione, e si terrà conto dei miglioramenti, io mi vi accingerei. Ma questo termine non è fissato.

Ora io non parlerò di tutti indistintamente i miglioramenti agrari, ma solo di quelli capitali che cambiano assolutamente la natura del fondo, cioè dei dissodamenti di terreni incolti, dei quali, se più non vi è tanta copia come ai tempi, ai quali accennava il conte Piola, ne rimane tuttavia una quantità non lieve. Ebbene, se voi non diffidate in qualche modo, mentre si sta facendo questo catasto (quanto al modo, lascierei volentieri alla Commissione lo stabilirlo), i proprietari di questi terreni incolti, che le spese ingentissime che dovranno fare per dissodarli e coltivarli saranno loro risarcite, non avranno tornaconto a farle, e non le faranno.

Sarò forse in errore, ma io dico: non date incoraggiamento di sorta all'agricoltura, non le date e non le potete dare sovvenzioni nè altri sussidi. Ora, quando venite a proporre una legge per un catasto, certamente aspettato ed indispensabile, se la redigete in tal modo da lasciare il dubbio che tutti i miglioramenti che si faranno mentre esso si sta formando, saranno censiti altamente, voi disseccate la sorgente di ricchezza agraria che può esistere in quei terreni. Io non mi dilungherò per non occupare i momenti preziosi della Camera; ma mi premeva dichiarare che, quanto a me, voterò per il principio sostenuto dall'onorevole Torelli che, torno a ripetere, stimo di tutto punto giusto.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che si esagerino singolarmente gli effetti del

censo sopra i miglioramenti agricoli. L'argomento di cui si sono valse gli onorevoli deputati Torelli e Salmour è che, se si minaccia d'imporre un terreno migliorato, s'impedisce il miglioramento.

Io credo, o signori (e qui parlo non come ministro, ma come agricoltore), che questo è un errore madornale.

TORRELLI. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Coll'imposta sui fabbricati si fa pagare la casa fustochè essa è abitata, e ciò non impedi che si moltiplicassero le fabbricazioni di caseggiati. Vi è l'imposta sulla industria; eppure essa non impedisce che questa si svolga largamente. Si sono imposti, coll'ultima legge, i segni esteriori dell'industria accrescendo l'imposta in proporzione del maggior numero di macchine impiegato, e questo non ha pur impedito l'industria di progredire.

Si potrà obbiettare, per esempio, che in Inghilterra non vi è censo o, a dire meglio, che non si è variato il censo dal tempo del re Giorgio III, e che questo fu la grande sorgente del miglioramento dell'agricoltura in quel paese. Errore immenso! Là non vi è imposta terriera od almeno è tenuissima, ma vi è una imposta sulla rendita che colpisce non solo il proprietario, ma altresì l'affittavolo, e questa imposta, che ora non è che al sei, fu, durante la guerra, portata sino al dieci. E fu appunto in quel frattempo, o signori, che l'industria agricola, come tutte le altre, ha fatto i suoi maggiori progressi. L'industria non è arrestata dall'imposta quando questa si mantenga nei limiti della moderazione; pertanto se, come io credo, quando si tratterà di stabilire la ragione dell'imposta, voi la manterrete nei limiti moderati, state pur certi (e qui, lo ripeto, parlo sempre come agricoltore) che non impedirà nè di dissodare i terreni quando questi saranno in condizione da essere dissodati, nè di fare dei nuovi cavi quando si saprà dove prendere l'acqua per introdurla in essi, nè di operare spianamenti quando occorrerà di farli, nè di piantare viti e gelsi quando se ne provi il bisogno.

Io vi esorto di non lasciarvi sgomentare da questo fantasma dell'arenamento del progresso agricolo.

Si è parlato molto dei beni incolti che esistono in Piemonte. Ma non è sicuramente la paura del censo futuro che ne impedisca la coltivazione, ma è la legge che ne impedisce la vendita. Questi beni appartengono a comuni i quali non possono venderli. In tutti i paesi però dove questi beni incolti si poterono vendere, se n'è ricavato immediatamente un prodotto notevolissimo.

A cagion d'esempio, a Crescentino ed in altre terre del Vercellese, dove i terreni incolti furono affittati, immediatamente hanno prodotto 200 lire l'ettaro, e ciò senza alcun'altra difficoltà che di farvi passare l'aratro, mettervi l'acqua sopra e seminare del riso. Ora voi vorrete forse che questi beni che sono stati senza nessuna difficoltà, senza quasi impiego di capitali dissodati e che sono diventati immediatamente beni di prima categoria, non paghino nulla? Questa sarebbe una solenne ingiustizia.

Si parlò di 200,000 giornate incolte esistenti nella provincia di Biella e nell'alto Novarese, e credo anche in una parte del Vercellese. Ma perchè sono incolte? Perchè sono prive del beneficio dell'irrigazione.

Supponete che si faccia un cavo, che si mandi ad effetto un progetto che è stato per opera del Ministero compilato ed ultimato, questi beni senza nessuna difficoltà diventano, se non di prima categoria (perchè in alcune parti il terreno è di molto mediocre), per lo meno beni di seconda categoria. Ora vorreste voi che essi rimanessero esenti dal censo? Se

così fosse, lo ripeto, commettereste una grave ingiustizia. Io quindi prego la Camera a non accogliere l'emendamento del deputato Torelli il quale incaglierebbe molto l'esecuzione della legge, richiedendo la creazione immediata di uffici di censo per registrare tutti i mutamenti nelle proprietà, cosa che darebbe luogo a continue difficoltà, a richiami e discussioni fra i proprietari e gli agenti fiscali e renderebbe la legge quasi insequibile. Io credo che voi potete con tutta certezza ammettere la disposizione proposita dal Governo senza temere che l'agricoltura non abbia per ciò a progredire come ha progredito e progredisce ogni giorno nel nostro paese.

FARINA P. L'onorevole signor ministro delle finanze e con lui il regio commissario hanno posto la questione su di un terreno sul quale non parmi l'avesse posta l'onorevole deputato Torelli. Essi hanno creduto che col voler stabilire una legge di parità fra le diverse provincie dello Stato si volesse stabilire l'immobilità del catasto. Io convengo col signor ministro che l'idea dell'immobilità del catasto inchiude in sé una grande ingiustizia perchè un terreno che è grandemente migliorato dopochè il catasto è fatto, dev'essere anche maggiormente censito, ma non è questa l'idea che ha voluto propugnare il deputato Torelli. Siccome nella formazione del catasto è necessario impiegare un grande lasso di tempo, l'emendamento Torelli tende a fare sì che i miglioramenti che succedono in una provincia durante la formazione del catasto non siano valutati nel censimento di quella provincia stessa, se per azzardo essa viene ad essere censita fra le ultime, mentre non lo sarebbero se fosse stata censita fra le prime.

L'emendamento Torelli non tende che a fare sì che i miglioramenti che succedono mentre si sta formando il catasto non vengano censiti; ecco il vero terreno sul quale va portata la questione; è dunque questa una questione di *pareggiamento* fra le varie provincie dello Stato, ed essa non toglie che, ultimato il catasto, e dopo un determinato lasso di tempo, non se ne ordini una revisione; questa non toglie che nei modi di conservazione del catasto medesimo venga determinato il mezzo per far sì che i grandi miglioramenti sieno nel catasto notati; questa infine non toglie che nella legge di conservazione del catasto s'inscriva una disposizione, mediante la quale ogni dieci, ogni quindici, ogni venti anni, i miglioramenti di grave importanza vengano opportunamente censiti; ma l'emendamento del deputato Torelli tende a far sì che, a vece che i miglioramenti i quali si effettuano in una provincia mentre il catasto si sta costruendo, se questa provincia è già censita, non vengano più calcolati, e sono invece calcolati se questa provincia è delle ultime ad essere censita; questi miglioramenti, dico, non vengano calcolati nè nella provincia nella quale non erano ancora effettuati quando si fece il catasto, nè in quella in cui sono effettuati all'epoca in cui il catasto si forma, ma che non esistevano al momento in cui l'operazione catastale si è nello Stato incominciata.

Questo emendamento, ripeto, non tende che a stabilire una ragione di parità fra tutte le provincie, e come tale non può giustamente nè dal Ministero nè dalla Camera venire rifiutato. Nè si creda che la diversità di aggravio prodotta da questa disparità di trattamento possa essere tanto piccola, e nemmeno si creda che l'idea di vedere censire dei miglioramenti per molti anni, i quali non lo sarebbero se non fossero eseguiti all'epoca in cui il censimento ha luogo, non possa far sì che molti si astengano dal praticare miglioramenti nei loro fondi. Il signor ministro dice che ciò non avverrà, ma dubito assai che quanto egli dice sia per verificarsi, ponendo mente all'immensa sproporzione di prezzo e di rendita che corre ad

esempio fra un terreno irriguo ed un terreno asciutto. Io penso che quegli che saprà che fra due o tre anni i suoi terreni saranno censiti, che, se saranno censiti come aratorii, lo saranno per 100 lire, mentre invece, se saranno censiti come terreni irrigatorii, saranno valutati 200, preferirà di far il miglioramento dell'irrigazione tre o quattro anni dopo, anziché assoggettarsi per un gran numero di anni al pagamento d'una duplice imposta.

Se calcoliamo poi che le imposte regie e comunali, congiunte colle provinciali sovente ascendono ad un quinto, ad un sesto dell'intera rendita, voi vedrete che vi sarà un grande ritegno per un proprietario nel fare miglioramenti, quando sa che in forza di questi miglioramenti, invece di pagare quattro, dovrà pagarne otto d'imposta, ed è evidente che egli preferirà di ritardare a fare questi miglioramenti due o tre anni, anziché esporsi a pagare una imposta doppia per molti anni.

In vista pertanto di tutte queste circostanze, e soprattutto per la gran ragione che l'emendamento Torelli è un emendamento di giustizia e non di parzialità, che non stabilisce la immobilità del catasto, ma semplicemente la *perequazione* fra le varie provincie dello Stato, io credo che questo emendamento non si possa giustamente rifiutare.

TORELLI. L'onorevole commissario regio incominciò per dire che la Lombardia si trovava in circostanze speciali: quando in un argomento di tanta importanza si sta sempre sulle generali, certamente l'assunto del combattere un avversario che batte così la campagna diventa difficile; la parola circostanze speciali vuol dire molto, e vuol dire nulla; io dico che il regno lombardo-veneto si trovava in circostanze identiche a quelle del Piemonte. La Lombardia ed il Veneto avevano una massa di terreni incolti, ed il principio adottato di non censire i miglioramenti valse non poco a promuoverli, come accennò il signor ministro dei lavori pubblici, il quale in questa materia mi pare abbastanza competente; ma perchè non è più della medesima opinione del commissario regio, ha perduta la sua autorità.

L'onorevole commissario regio viene poi a dire che il Ministero si riserva la più ampia latitudine per incoraggiare l'agricoltura, ma non ci dice in che modo si vuole incoraggiare; se veramente vuole questo, spieghi il modo col quale vuole procedere.

L'onorevole ministro delle finanze mi taccia di esagerato, e mi cita in prova che anche colla tassa sui fabbricati non si è cessato dal fabbricare. Io osserverò che la fabbricazione si sviluppò grandemente in Torino ed in Genova, quando le case rendevano un interesse abbastanza elevato per gli enormi aumenti delle pigioni in queste città; perchè naturalmente chi può impiegare i suoi capitali in beni stabili al 8 per cento, lo fa a preferenza d'impiegarli nel commercio al 6; ma l'agricoltura potete voi metterla in paragone coi fabbricati? No, signori, e su questo abbiamo dei documenti che ci provano che nell'acquisto di terreni non s'impiega il danaro che al 4, al 4 1/2 per cento per massimo; ma, se questa lotta fra l'industria e l'agricoltura esiste di fatto nel nostro Stato, come si può venire a dire che il farla indietreggiare del 1/2 per cento, assoggettando i dissodamenti al censo, non le sia un colpo fatale?

Si disse che, se si accettava il mio emendamento, la legge diventava impossibile; io qui sono costretto a dire che, se l'onorevole signor ministro delle finanze fosse stato presente quando narrai come si procedette nel regno lombardo-veneto, non avrebbe certo potuto dire alla Camera che la legge diventava impossibile, perchè così si fece nel regno lom-

bardo-veneto, e tuttavia non fu impossibile la sua attuazione. Si parlò di dichiarazioni, di registri; io posso ben assicurare la Camera che tutti questi bisogni non si verificheranno; quando si dica « coloro che vogliono far miglioramenti sono obbligati, mediante un processo verbale in concorso dell'autorità locale, a far constatare lo stato del fondo, » si è detto tutto.

E se ciò non produsse incaglio nel regno lombardo-veneto, io non saprei perchè debba recarne in Piemonte.

Del resto, dopo la venuta del signor ministro delle finanze avremmo fatto un passo retrogrado perchè il commissario regio aveva pur accennato che non osteggiava il principio, ma sibbene che non stimava questa la sede della questione, la quale sarebbe stata più opportuna nella legge d'attuazione e che in questa legge si sarebbe data tutta la più ampia latitudine... (*Il commissario regio fa segni di denegazione*) almeno, mi pare, questa fu la sua espressione; così parmi aver inteso.

Si mettano almeno d'accordo fra loro, o mi si permetta di dire che io starò col commissario regio (*Ilarità*), il quale mi dà questa speranza, quando la Camera non stesse con me.

Ripeto che non credo che la legge venga menomamente con questa resa impossibile; ed ho già per me un fatto, quello del regno lombardo-veneto, che durò più di venti anni; e questo fatto vale qualche cosa per provare che la legge non sarà cosa impossibile, quando la Camera adotti il mio sistema.

Io non aggiungo altre parole perchè credo il mio argomento di già abbastanza svolto, e perchè so essere scopo di tutti noi di non osteggiare l'agricoltura. La Camera giudicherà.

RABBINI, commissario regio. Io prego l'onorevole preopinante e la Camera a voler ricordare le parole che dissi riguardo alla questione che si agita, dalle quali risulta evidentemente dimostrato che non vi è contrasto nè differenza di opinioni o di principii fra l'onorevole ministro delle finanze e me.

Io ho detto due punti essere in questione: il primo, relativo all'epoca precisa in cui si doveva procedere al rilevamento della qualità di coltura dei terreni, e su questo dissi che, mentre non era io guari di quelli che si lasciano sgomentare dalle difficoltà, e che riguardo al principio generale riflettente a questo punto era una cosa affatto secondaria; ho pure dichiarato essere convinto che per ragioni di convenienza sia più utile adottare l'accertamento di fatto, quale si conoscerà all'epoca del rilevamento parcellare; la seconda questione poi essere quella dell'immobilità della cifra catastale, riguardo alla quale io dichiarai essere questa la più patente ingiustizia che si potesse commettere; dichiarazione questa che corrisponde perfettamente a ciò che disse l'onorevole ministro delle finanze, onde cade ogni supposta contraddizione fra il commissario ed il ministro.

L'onorevole preopinante ha detto essere necessario che il commissario regio parli chiaro sul modo con cui intende di provvedere per rassicurare quei possessori che intendessero eseguire qualche miglioramento agricolo. Io domando perdonò all'onorevole Torelli ed alla Camera, ma devo francamente dichiarare che non sarei in grado di dare spiegazioni esplicithe a questo riguardo; la legge che riguarda gli incoraggiamenti presenta nel suo complesso e nella sua redazione difficoltà non minori di quelle che s'incontrano in questa del catasto stabile. Intanto si può ritenere che una tal legge, nel mentre non entrerà ad allibrare tutti i movimenti che si possono introdurre nelle colture e nei fabbricati, sarà tale per

che stabilirà e pei fabbricati e pei dissodamenti di terreni e per le nuove irrigazioni e per tutti gli altri possibili miglioramenti un periodo di anni maggiore o minore di esenzione che valga ad equilibrare i veri interessi della massa generale dei possessori.

Non posso dare spiegazioni più esplicite a questo riguardo; la Camera però avrà campo a giudicare del sistema del Governo quando quel progetto le sarà presentato ad esame.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DI REVEL, relatore. Sono ben lontano dal contrastare il principio, direi, di giustizia astratta che venne propugnato dall'onorevole Torelli e dagli altri deputati che entrarono nella sua sentenza. Sì, quando si procederà al censimento dei beni, sarebbe conveniente, sarebbe di una giustizia la più perfetta che si colpissero i beni tutti ad un medesimo tempo, dimodochè si potesse dire che, sulla superficie dell'intero Stato, i beni furono censiti nello stesso giorno nelle reali condizioni in cui si trovavano. Ma l'operazione non è possibile. Il tenere conto di quello che è stato migliorato prima e di quello che è stato migliorato dipoi, non è possibile nell'operazione.

MICHELINI G. B. Ma si è fatto.

DI REVEL, relatore. Mi permetta di seguitare il mio discorso senza interrompermi. Ritenga la Camera che la questione che si agita ora sta soltanto nel modo di rilevare il terreno e nei principii che si debbono seguire per stimare i terreni parcellariamente secondo il loro stato di produzione. Che cosa fa l'operatore del censo? Va sul terreno, rileva e prende nota della qualità di coltura, nè va a cercare se è da maggiore o minore tempo che quel dato fondo censito si trova in quello stato di coltura. Egli lo rileva nel momento che fa l'operazione. Questo è un fatto che non può dar luogo a nessuna contestazione. Il voler tenere conto, al momento in cui l'operatore va sul fondo per rilevare la parcella, del maggiore o minore tempo che il fondo si trova in quello stato di coltura è cosa che assolutamente non si può fare.

Una voce. Ma se si è fatto.

DI REVEL, relatore. Mi permetta colui che m'interrompe che io finisca il mio ragionamento.

Si è citato il catasto milanese. Io dico che là quando questa operazione si è fatta, avendosi già la misura parcellare, si aveva la possibilità di ben determinare l'estensione e la natura dei terreni cui si voleva far fare un'altra consegna. Ma quando si tratta di operare su luoghi dove non esistono mappe, come si farà poi a dimostrare che quei tali beni che costituiscono ora 10, 20 o 30 appezzamenti diversi sono quelli stessi che dieci o quindici anni addietro non erano in coltura? Ella è cosa assolutamente impossibile e che darebbe origine a questioni senza fine: e come venire, dico, a determinare questa ubicazione? Mi si osserva che in Lombardia si è potuto fare.

Ma se voi disgiungeste l'operazione della misura da quella della qualificazione dei terreni, io lo capirei; se si cominciasse a rilevare tutte le frazioni che esistono sul territorio e poi, quando si venisse a fare la stima, si verificasse nuovamente ciascuna parcella e si applicasse ad ognuna la natura di coltura che si trova a quel momento, sempre data la possibilità che questo potesse farsi in un periodo ristretto di tempo, io lo comprenderei ancora; ma noi non abbiamo catasto in molti comuni, o l'abbiamo in relazione di coltura diversa da quella che è. Dunque come si farà?

Nell'operazione del catasto si procede al rilevamento nell'occasione che l'operatore rileva la configurazione della parcella e nello stesso tempo prende nota della qualità di coltura di quella parcella. È un fatto questo che non può essere con-

trastato; ma, quando si verranno a fare gli estimi, voi sapete bene, come si vedrà in appresso, che non è questione d'estimare individualmente le parcella, ma è questione di fare le tariffe comuni per comune secondo la diversa natura dei terreni, e quindi di applicare questa tariffa riveduta, controllata con tutti quei mezzi che la legge indica, alle singole parcella in dipendenza della qualità di coltura che è stata assegnata a queste parcella al momento in cui fu fatta l'operazione del rilevamento delle medesime, salvi sempre i reclami, se v'ha errore di fatto, se vi ha falsa applicazione. Io non entrerò nella questione di vedere se il principio di cogliere la natura di coltura del terreno al momento in cui si fa il rilevamento parcellare del medesimo sia tale che possa nuocere allo sviluppo dell'agricoltura. Io pure, come modesto agricola, consento perfettamente nell'opinione espressa a questo proposito dall'onorevole ministro delle finanze, e credo che i vantaggi dei miglioramenti agrari quando sono frutti di studio, quando hanno per sè l'esperienza, sono tali che certamente non vi sarà alcuno che si tratterrà dal farli pel solo timore di vedere poi il misuratore parcellante a rilevare questi beni coltivati quando prima erano incolti; il vantaggio della riduzione a coltura dei beni incolti è tale che compensa largamente il proprietario quando la vuole intraprendere, e segnatamente lo compensa quando questi erano prima boschi; credo sia cosa nota a tutti che a capo di due o tre anni il proprietario è dieci volte rimborsato di quanto abbia potuto spendere nel dissodamento dei medesimi.

Mi riassumo e dico: in questa legge non diamo altre norme che quelle con cui si debbono fare i rilevamenti parcellari e procedere alla stima dei terreni. Non abbiamo però detto ancora come questa stima si debba poi applicare, o, per meglio dire, non abbiamo ancora determinato come essa debba subire modificazioni.

Successivamente nelle leggi d'attuazione e di conservazione sicuramente sarà provveduto perchè quei beni che all'epoca della catastazione furono censiti come incolti, passino poi, a capo di un certo tempo, nella categoria dei beni coltivati, e conseguentemente siano sottoposti al pagamento del censo; ma al momento in cui intraprendiamo l'operazione, il voler fin d'ora tenere conto dei miglioramenti che hanno potuto cangiare la natura dei beni in un periodo più o meno remoto dall'epoca in cui si farà la catastazione, credo sia assolutamente un inceppare l'operazione del catasto. Io adunque, a nome della Commissione, prego la Camera di non voler accogliere la proposta del deputato Torelli.

Dirò di più che a quanto viene proponendo l'onorevole Torelli si è già in parte provveduto coll'articolo addizionale, che è stato votato dalla Camera e che figurerà in fine della legge. Con esso voi invitate il Governo a presentare un progetto di legge per cui vengano censiti secondo l'attuale loro coltura quei beni che prima erano incolti, e che dichiarate censiti solamente come beni di minimo prodotto, come brughiere, ghiaie e simili. Ma se vi fosse ragione per fare una differenza al momento dell'operazione definitiva del catasto tra i beni che sono già da tempo ridotti a coltura e quelli che non lo sono che da due anni, ve ne saranno sempre per quei beni che sono più prossimi all'esecuzione del catasto. Bisogna prendere le cose come sono; conviene che nell'amministrazione voi lasciate il minore arbitrio possibile, e riferirsi ai fatti permanenti.

Se voi ammettete un principio per cui si vengano con operazioni imperfette a fuorviare gli operatori in modo da non più riconoscersi, introdurrete in questa legge una confusione i cui risultati saranno assai lamentevoli.

Del resto credo che la proposizione del deputato Torelli avrebbe più opportuna sede quando si tratterà della legge dell'attuazione e della conservazione del catasto.

Molte sono le leggi che ancora rimarranno a farsi prima che l'operazione del catasto possa esser incominciata. Quando voi eredeste che alcuna cosa vi fosse sfuggita nell'occasione di questa legge, sarete sempre in tempo d'introdurre quelle modificazioni, quei miglioramenti che stimerete necessari.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Al punto in cui è giunta la discussione sollevata nella tornata di ieri dall'onorevole deputato di Arona, e che già ci tenne occupati buona parte di quella di oggi, io non farò altro che esprimere il mio modo di vedere.

In questa discussione si è alquanto divagato dal nodo della questione; si sono dette cose vere, ma che poco giovano allo scioglimento della questione. Così il commissario regio ed il ministro delle finanze per combattere la proposta Torelli l'hanno spinta agli estremi, quasi che egli volesse l'immediata della stima. Veramente quando si spingono le cose all'estremo è facile cadere nell'ineseguibile, nell'assurdo. Questo lo vediamo in politica, questo lo vediamo in tutto.

Siccome l'onorevole Farina, non che lo stesso Torelli, avevano ristabilita la questione sul suo vero terreno, facendo vedere quali ne fossero i limiti, così io aveva rinunciata alla facoltà di parlare.

Ma ora che la proposta Torelli è combattuta con altri argomenti, procurerò di confutarli.

Io sono dell'opinione dell'onorevole ministro delle finanze, che le imposizioni non recano grave impedimento ai progressi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; ma perciò bisogna, intendiamoci bene, che esse siano lievi. Così colui il quale, dissodando un terreno, fabbricando una casa, facendo un'impresa commerciale, ha un profitto eguale a cento, non trasalza di eseguire l'opera ancorchè debba pagare dieci al Governo; tale tributo è anzi un giusto compenso della tutela governativa. Ma quanto più cresce il tributo, tanto più cresce l'ostacolo alle migliorie.

Suppongasì questo caso. Vi sono attualmente due terreni incolti; nell'anno prossimo uno di essi è dissodato, vi si fanno piantamenti, migliorie di ogni sorta; l'altro rimane incolto. Di qui a dieci anni si fa la stima di entrambi; al primo s'impone un tributo piuttosto alto; niente s'impone al secondo, il reddito del quale sarà stato stimato nullo. Fatta la stima, il proprietario del secondo terreno lo dissoda anche egli, fa miglioramenti, ecc. Sarà questo giusto? Ed è questa ingiustizia che vuole evitare l'onorevole Torelli.

Si noti la differenza che avvi tra questo caso e gli altri dell'imposta di cui parlava il ministro delle finanze. A chi avrà dissodato il terreno incolto colla stima e la conseguente imposta, in premio della sua solerzia, si diminuisce il valore del suo fondo di una somma eguale all'imposta capitalizzata, danno del quale non potrà liberarsi nemmeno colla vendita del fondo. Ora chi saravvi che affronterà tale danno?

FARINA P. L'onorevole signor relatore, non potendo riconoscere la giustizia del principio enunciato dal deputato Torelli, si limitava a dimostrare che sarebbe inattuabile, e deduceva i motivi di questa inattuazione dalla non esistenza delle mappe, per cui, a suo senso, non sarebbe possibile riconoscere al momento dell'effettivo censimento i terreni, dei quali si sarebbe fatto dichiarare lo stato di coltura al momento in cui si incominciava la catastazione nello Stato. A questo argomento parmi si possa dare una facile risposta.

O le mappe catastali esistono nel comune in cui si vuole fare questa constatazione della coltura, o non esistono. Se esistono (ed io credo che esistano almeno nei due terzi dello Stato) è facile riferirsi alle medesime come attualmente esistono nelle richieste testimoniali dello stato attuale dei fondi; se non esistono, è facilissimo imporre a chi vuol ottenere questo risultato che debba unire alla sua domanda una configurazione dei terreni, la quale si riferisca a punti fissi in forza della quale si possa in ogni tempo riconoscere l'appezzamento del terreno del quale vogliasi constatare l'attuale coltivazione.

Se si desse retta all'onorevole relatore, si dovrebbe credere che nel nostro paese si deve rendere impossibile il conoscere per l'avvenire lo stato e le ubicazioni delle proprietà attuali, e diventerebbe quindi impossibile ogni trasmissione certa di proprietà, impossibile ogni accertata ipoteca, impossibili tutte le contrattazioni che si fanno, che si basano sopra dati certi inerenti alla proprietà. Ora vegga la Camera se questa pretesa non sia intieramente chimerica.

L'onorevole relatore soggiungeva inoltre che il timore di vedere assai più censiti i propri terreni al seguito di grandi migliorie, non avrebbe al certo distolto alcuno dal praticare le migliorie medesime. Di questo suo asserto non diede altra prova però se non questa, che cioè i boschi dissodati in due o tre anni compensano il proprietario di tutte le spese fatte per questo dissodamento. Ma mi permetta l'onorevole relatore che io osservi che non tutti hanno la fortuna di poter dissodare dei terreni boschivi, che molti sono i miglioramenti agricoli, e che pochissimi sono quelli i quali compensino il proprietario delle spese sostenute in due o tre anni. Certamente è grande il miglioramento che nasce dall'estendere le irrigazioni; ma se si calcolano le gravi spese dei canali, e le grandi spese di livellazione dei terreni, di concimazione ed altre che occorrono, specialmente ove si vogliono introdurre le praterie stabili, vedrà l'onorevole relatore essere impossibile che si ricavi il compenso delle spese fatte nei due o tre primi anni, che sono quelli appunto in cui la nuova prateria dà un minore reddito. E non solo nelle praterie, ma più ancora nella piantagione dei gelsi, in quella delle viti, e soprattutto in quella degli oliveti, le quali categorie costituiscono i più grandi ed estesi generi di miglioramento dei terreni nel nostro paese, io sostengo che in questi casi è assolutamente impossibile che il proprietario si possa lusingare non solo di ricavare in due o tre anni di reddito quanto ha speso, ma di avere anche un compenso per la doppia e talvolta anche per la triplice tassa che dovrebbe pagare a cagione delle fatte migliorie ed in confronto di quello che pagherebbe omettendo di farle.

Inoltre l'onorevole relatore soggiunse che a questo inconveniente aveva già la Camera provveduto coll'articolo di legge di cui aveva eccitato l'adozione in principio dell'attuale progetto; ma anche qui ripeto che quell'emendamento non riguarda che casi determinati, i quali, ben lungi dall'adeguare le generalità dei casi, non entrano nemmeno nelle migliorie più generali e frequenti della coltivazione della generalità dei terreni dello Stato. Per conseguenza anche sotto questo rapporto non sussiste che sia provveduto a quella perequazione che è pure la più grande giustizia che si desideri e si possa da un catasto ottenere.

Io suppongo che il censimento di Torino si eseguisca nel 1855 e quello della provincia, per esempio di Bobbio, nel 1880; e poi chiedo: è egli giusto che i miglioramenti che si potranno fare in questi 25 anni siano censiti a Bobbio, non lo siano a Torino? No, evidentemente, e per conseguenza, per

provvedere a questa ingiustizia è necessario che i proprietari i quali nella provincia di Bebbio sono intenzionati di fare dei miglioramenti, possano far constare qual è lo stato attuale dei loro fondi, e quindi all'epoca del censimento essere pareggiati a quelli di Torino. Questo è lo scopo che si propone l'onorevole Torelli col suo emendamento; scopo giustissimo perchè tende a stabilire un'epoca identica pel censimento di tutte le provincie dello Stato. Ora senza che questa epoca identica sia stabilita, tra i miglioramenti che si vanno successivamente compiendo alcuni verrebbero ad essere censiti, altri no, d'onde ne conseguirebbe una disuguaglianza somma nell'aggravio dell'imposta, con manifesta violazione di ogni principio di giustizia distributiva. Per questi motivi mi pare che questo emendamento si debba senza altro adottare.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DI REVELI, relatore. Io spero invece che la Camera darà qualche retta alle cose che ha detto il relatore contrariamente a quanto domandava l'onorevole preopinante. Egli ha voluto trattare solo la questione sotto il rispetto del principio astratto di giustizia. Ma io questo principio lo ammiro fino dall'uscire del mio discorso. Sì, sarebbe assai più giusto che l'operazione si facesse nello stesso giorno, e che tutti quanti i beni fossero rilevati nello stato di coltura in cui si trovano al momento in cui si fa l'operazione generale. Ma nel fatto ciò è impossibile; bisogna necessariamente operare gradatamente.

Man mano che l'operazione procede, si svolgerà sopra una scala più grande; si comincerà per un numero limitato di comuni, e si andrà via progredendo, ma intanto si ritenga che l'operazione del rilevamento e della qualificazione di coltura è tale che dev'essere fatta contemporaneamente; che l'operatore, mentre accerta il fatto dell'ampiezza della parcella, accerta il fatto della natura di coltura; se voi uscite dalla linea dei fatti in questa operazione, voi aprite l'adito ad arbitrii immensi. Per quante precauzioni si vogliono prendere quando si sappia che vi ha un mezzo di remorare il pagamento forse per 15 o 20 anni, per quanti anni insomma devono correre prima che si faccia nuovamente la verificaione della stima, le frodi sorgeranno certamente.

Quegli che vuol fraudare prende un misuratore con due testimonii, fa misurare una superficie del suo terreno più o meno esattamente, e gli fa dichiarare che tali beni sono incolti, sono gerbidi, sono in sostanza beni che realmente non hanno una coltura assoluta, ma ne hanno solo un principio, e poi quando, in capo a 15 anni, viene l'operatore del catasto sopra questi beni, quel proprietario presenta quella relazione del perito, e contesta che i beni che a quel momento figurano come arativi, fossero gerbidi quindici anni addietro. In tale caso ben si vede, si mette l'operatore in un'incertezza che noi dobbiamo assolutamente scansare.

Io, come ho detto, non ho contestato il principio di giustizia in astratto, ma ritengo che a tutti i principii si debba procurare una facile applicazione.

Io non veggio la possibilità di cautelarsi contro la frode; io non riconosco la possibilità di fare un catasto regolare, se noi ci scostiamo dal principio di cogliere la natura di coltura al momento in cui si fa la parcella, e quindi continuo a persistere che non si debba accettare questo emendamento; chè se il principio posto avanti dall'onorevole Torelli potrà ricevere qualche applicazione, ciò si farà quando si tratterà dell'attuazione e della conservazione del censo.

RAABERNI, commissario regio. Riguardo alla significazione precisa dell'emendamento proposto dall'onorevole Torelli, mi sembra, non ostante la più favorevole interpretazione data

ad esso dall'onorevole deputato Farina, che veramente implichi il principio dell'invariabilità delle cifre censuarie, inquantochè dice: « Il dissodamento dei terreni incolti ed i miglioramenti, in forza dei quali i terreni meritano di passare in un'altra qualità di coltura, non verranno censiti quando i suddetti miglioramenti sono posteriori al 1854. » Io mi permetto di osservare alla Camera che, sebbene si possa tenere dietro allo spirito di quest'articolo, non si può prescindere dall'interpretarlo nel senso dell'invariabilità delle cifre censuarie, dimodochè dal momento che dico « non censisco i beni oltre l'epoca fissata, » vale quanto il dire che non saranno imposti. Dietro quanto ha osservato l'onorevole Farina, che cioè non si volesse altro se non se una certa quale perequazione riguardante la qualificazione, in questo caso si dovrebbe adottare un'altra redazione, quale sarebbe, per esempio: « la qualità di coltura dei terreni e lo stato e condizione dei fabbricati saranno rilevati quali si trovano al primo gennaio 1854. » Allora potrebbe in certo qual modo essere aperta la via alla non interpretazione dell'invariabilità della cifra catastale. Ma, o signori, dal momento in cui avete sentito le difficoltà che insorgono nell'operazione e le inevitabili frodi accennate dall'onorevole relatore della Commissione; dal momento che siete assicurati che alla perequazione si provvederà con apposita legge, come nella legge è dichiarato; dal momento infine in cui vi furono dimostrate le difficoltà insormontabili che vi sarebbero nell'applicare quest'emendamento, parmi debba, dietro tali considerazioni, accettarsi la proposta del Governo e della Commissione, la proposta cioè del rilevamento dei beni nello stato in cui si trovano.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.

TORELLI. Sarò brevissimo. Ieri aveva un potente appoggio nel banco dei ministri ed era questo l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Egli prese a difendere il mio principio; disse però che nel regno lombardo-veneto vi era stata una maggior facilità per seguire questo sistema, stantechè colà vi era già la misura e le parcelle numerizzate.

Che cosa si è fatto dagli onorevoli miei oppositori? Essi hanno lasciati addietro tutti gli argomenti che stanno in mio favore, e raccolto l'unico che parve a loro favorevole.

L'onorevole deputato Di Reveli affermò il fatto che colà era vi già le mappe coi numeri delle parcelle, per dire che, questo non essendo da noi, l'applicazione diveniva impossibile. Ora qui devo rettificare anzi tutto una cosa di fatto: non sta che dappertutto ci fossero queste mappe, tanto meno esatte e colle parcelle numerizzate; vi era una provincia intiera, ed era quella della Valtellina, che prima della rivoluzione francese non apparteneva nè al ducato di Milano nè all'antica repubblica veneta. In molti comuni di quella provincia l'estimo era così confuso come lo è nella Liguria attualmente; tuttavia questa legge di esenzione per miglioramenti fu pubblicata anche colà e non incontrò ostacoli. Anche colà si procedette mediante ricognizione sopra luogo per far constare dello stato dei fondi, e non si produssero quegli inconvenienti che si temono dal signor relatore. Mi si disse da un uomo che si qualificò pratico, che io ho esagerato i principii su cui io mi fondo. Rispondo alla mia volta che la pratica sta per me, e che i miei avversari hanno molto esagerato nel dipingerci una serie di lamentevoli arbitrii che non sono punto probabili. Se questi arbitrii non si verificarono altrove, perchè mai dovranno verificarsi in questo Stato? È singolare l'idea che si possa asseverare che una piantazione, per esempio, di gelsi o di viti, che data da 10 o da 15 anni, la si possa far passare per una piantazione di 3 o 4 anni: l'aspetto stesso

dei gelsi e delle viti rivelerebbe la frode. Per riconoscere in ciò la verità, basta l'averne un paio d'occhi ed una pratica elementare in agricoltura.

Siccome l'onorevole Di Revel dichiara che sarebbe più opportuno il fare questa discussione in occasione di altra legge, ciò vuol dire che mi lascia aperta la via, e che non si vuole assolutamente negare questa giustizia che credo si debba rendere all'agricoltura, ed io mi rassegnerò, se anche la Camera non ammette ora il principio che io ho propugnato, e che io credo che debba aver sede in questa legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accennerò un sol fatto per provare come l'imposta non sia di natura da portare verun inceppamento ai miglioramenti agricoli. Sa la Camera a chi si debbono i miglioramenti agricoli del paese? Senza nessun dubbio essi si debbono agli affittavoli.

Quando un affittavolo ha un contratto di quindici anni, spende in miglioramenti stabili, spende in spianamenti e spende ordinariamente più del proprietario perchè sa benissimo che nel corso dell'affittamento ricaverà la somma che ha speso; e della verità di quanto asserisco chiamo in testimonianza i deputati delle provincie dove esistono grandi affittavoli.

Ora, se ciò è vero ed incontrastabile, come volete che l'idea di dover pagare una tenue parte che si ricaverà dal miglioramento impedisca il progresso agricolo? No, o signori, non impedirà più il progresso agricolo di quello che l'imposta sul commercio e sull'industria arrechi incaglio al progresso commerciale.

Vogliate, o signori, notare in quale contraddizione si cadrebbe ove si ammettesse l'aumento dell'imposta sopra gli opifici, e non s'accogliesse del pari quella per l'agricoltura. A colui che planterà il gelso e porterà maggiori gallette non si farebbe pagar nulla, ed a quello stesso che vuol prendere le gallette che ha prodotto e filarle in seta, fareste pagare.

Se credete che l'imposta impedisca i miglioramenti, conviene che decretiate fin d'ora che i nuovi opifici non pagheranno di più di quello che pagano gli opifici attualmente esistenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Torelli così concepito:

« Art. 25. I dissodamenti di terreni incolti ed i miglioramenti in forza dei quali i terreni meritassero di passare in altra qualità di coltura non verranno calcolati nella prima stima, quando i suddetti dissodamenti e miglioramenti siano posteriori al 1854.

« Un decreto regio determinerà le norme che si dovranno seguire dai proprietari o coltivatori, per far constatare dello stato dei fondi da migliorarsi. »

MICHELINI G. B. Desidero proporre un sotto-emendamento.

Contro la proposta Torelli l'onorevole commissario regio osservava che essa induce l'immobilità della stima. Pare a me che qualche dubbio possa nascere dai termini coi quali è concepita la proposta. Per ovviare a quest'inconveniente, se la Camera crede che veramente esista nella proposta Torelli, mi pare che si potrebbero aggiungere queste parole: « per la stima che si deve fare in forza di questa legge. » Allora non c'è più l'inconveniente gravissimo indicato dal commissario regio, vale a dire l'immobilità della stima, cosa voluta da nessuno di noi.

RABBINI, commissario regio. Allora è la legge proposta dal Ministero. La questione è stata ridotta a termini così concreti, che, tolto di mezzo il principio generale dell'immobi-

lità dell'estimo censuario, bisognava cadere nel progetto ministeriale.

MICHELINI G. B. In tal caso il Ministero dovrebbe accettare l'emendamento Torelli da me sottoemendato.

RABBINI, commissario regio. Dal momento che dico che vi è una legge nella quale è indicato lo stesso principio, e che questo principio è stato discusso dinanzi alla Commissione e che la Camera è abbastanza penetrata della sua verità, non posso che ripetere che credo inutile un emendamento il quale altro non farebbe che spiegare una cosa già intesa e riconosciuta da tutti.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato il sotto-emendamento del deputato Michelini G. B.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo quale è stato proposto dal deputato Torelli.

(Non è approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIPARAZIONI AL CANALE DI SAVIÈRES E AL PORTO DI PUER.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sommeiller per una relazione.

SOMMEILLER, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport de la Commission sur le projet de loi concernant les dépenses à affecter aux réparations du canal de Savières et du pont de Puer. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1681.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLA STRADA FERRATA DI NOVARA.

BEZZI. Se fosse presente il ministro dei lavori pubblici mi sarei creduto in dovere di muovergli un'interpellanza circa una deviazione di una certa linea della strada ferrata tra Novara e Vercelli, ma siccome ei non si trova ora alla Camera, io mi limito a pregarla che mi voglia permettere di ciò fare quando sarà finita la discussione di questa legge.

Mi pare che mercoledì sarebbe forse il giorno da stabilirsi perchè non si correrebbe rischio di inceppare in verun modo il dibattimento di quella importantissima legge che verrà all'ordine del giorno giovedì.

Voci. Sì, a mercoledì!

PRESIDENTE. Sarà fissata per mercoledì.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGIUNTA DI UNA CLASSE AL MAGISTRATO D'APPELLO DI TORINO.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro di grazia e giustizia crederei conveniente di aprir ora la discussione sul progetto di legge che è anche oggi all'ordine del giorno, portante la creazione di una classe criminale temporanea nel magistrato d'Appello di Piemonte. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1625.)

La discussione generale è aperta.

SINEO. Si è differita la discussione di questa legge ed invertito l'ordine del giorno per l'assenza contemporanea dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore; adesso abbiamo il guardasigilli, ma non abbiamo il relatore.

Sono due leggi di grande importanza, e mi pare che si potrebbe, per quel poco che rimane ancora di seduta, continuare la discussione del catasto ed aspettare la presenza del relatore; se tuttavia la Camera persiste nel volere che si discutano questi progetti di legge, io parlerò nella discussione generale.

PRESIDENTE. Quanto all'assenza dell'onorevole relatore osservo che egli mi aveva prevenuto fin da ieri che probabilmente non potrebbe trovarsi al principio della discussione, ma che sarebbe venuto quanto prima, aggiungendo che in tal caso pregava i suoi colleghi della Commissione a sostenere la discussione in vece sua.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sono dolente che non sia presente l'onorevole relatore, perchè egli colla sua eloquenza potrebbe appoggiare validamente il progetto; ma siccome non havvi dissenso tra Commissione e Ministero, e la Commissione appoggia pienamente il progetto del Governo, quand'anche non sia presente, essendoci il ministro che ha avuto l'onore di presentarlo, mi pare che potrebbe procedersi a questa discussione. (Sì! sì!)

SINEO. È vero che ci è consenso tra la Commissione e il Ministero relativamente a questi progetti di legge, ma non si può ancora sapere quale sarà l'opinione della Commissione rappresentata dal suo relatore circa le questioni che potranno sorgere nella discussione. Io credevo mio debito di sottoporre all'ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, le varie difficoltà che, a mio avviso, incontreranno queste leggi; ma, quantunque io abbia fatto avvertire che non poteva intervenire nel giorno fissato per quest'oggetto, l'ufficio, stante la giusta premura dimostrata dall'onorevole guardasigilli, non ha creduto di potere differire neppure per poche ore il suo esame. Quindi la Commissione ignora le varie difficoltà che è mio dovere di sottoporre alla Camera. Io credo che, trattandosi di leggi di somma importanza, e nella cui discussione debbono toccarsi i principi costituzionali, è bene che la Commissione sia rappresentata dal suo relatore, il quale riassume legalmente l'opinione della Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il relatore rappresenta l'opinione della Commissione sulle questioni che furono nel suo seno discusse per l'incarico ricevuto. Ma, se l'onorevole deputato Sineo vuole fare nuove difficoltà, le quali non abbiano ancora formato argomento di discussione nella Commissione, certo il relatore non può rappresentarla di più di quanto la rappresenti qualunque altro membro della medesima. Ora la mancanza di uno dei membri della Commissione non può essere di ostacolo a che abbia luogo la discussione sul progetto di legge.

Duolmi poi di essere dissenziente dall'opinione dell'onorevole deputato Sineo, io non credo cioè che la questione sia così grave e così importante come egli la crede, e che possa dar luogo a discussioni fondamentali e costituzionali. Le disposizioni contenute in questi due progetti sono tali che certamente possono dar luogo a discussione, come qualsivoglia altra proposta, ma certo non possono far nascere tutte quelle difficoltà a cui l'onorevole Sineo accennava.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo fa istanza perchè consulti la Camera sull'ordine della discussione?

SINEO. Io non faccio nessuna istanza, se, malgrado le con-

siderazioni che le ho sottoposte, la Camera si dispone ad occuparsi immediatamente di queste leggi, dichiaro che io prenderò la parola sulla discussione generale, qualora non siavi nessun altro iscritto avanti a me.

PRESIDENTE. Non vi è nessuno iscritto.

La parola spetta al deputato Sineo sulla discussione generale.

SINEO. Io ho annunziato che i due progetti portati in discussione inchiudono questioni costituzionali. Prima che la Camera porti il suo voto sopra alcuni di questi due progetti, naturalmente queste questioni dovranno essere esaminate; ma prima ancora di entrare a discuterle, pregherei il signor ministro a dirmi se egli non avrebbe assoluta ripugnanza di adottare in massima un altro sistema che io credo più semplice, e che, quando venisse adottato, eviterebbe le questioni costituzionali.

Io credo che allo scopo che si propone il signor ministro in questo grave argomento si potrebbe soddisfare molto più facilmente ed in modo permanente colla creazione di una classe non temporanea, la quale radunerebbe in sé le funzioni di sezione d'accusa e di Camera per gli appelli correzionali.

Io credo che, tra il lavoro della sezione d'accusa e quelli che sono devoluti al magistrato d'Appello nelle cause correzionali, ci sarebbe da occupare sufficientemente una classe. Sottraendo alle classi criminali tutti gli affari correzionali, esse potrebbero, non solo spedire gli affari occorrenti, ma anche in un termine discreto dare sfogo agli arretrati; chè quello appunto che cumulò gli arretrati è l'imbarazzo che trovano nel doversi alternativamente occupare di affari criminali e correzionali.

Aspetterò la risposta del signor ministro, onde regolarmi nel mio discorso.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prima di tutto io dico che non potrei aderire alla proposta della formazione di una classe permanente, a fronte del progetto di legge che la Camera conosce sull'ordinamento della magistratura. Ammesso che sia il sistema del Governo, a cui fu aderente la Commissione, non è più il caso di aggiungere una nuova classe, anzi è più facile che si diminuisca il numero dei consiglieri d'appello: essendovi i giurati, il numero dei giudici legali può essere minore. E se in oggi, onde provvedere al bisogno momentaneo, si volesse accrescere il numero dei consiglieri, si verrebbe a creare un ostacolo all'accettazione di quel progetto di legge.

Per queste considerazioni io non posso aderire alla proposta dell'onorevole Sineo per la formazione di una classe permanente, sebbene io stesso debba riconoscere che, qualora non venga accettata la riforma a cui intende il Ministero con quel progetto di legge, questa provvisoria istituzione non provvederebbe sufficientemente all'uopo.

Quanto poi alla proposta suggerita dall'onorevole deputato Sineo, che sia da formarsi una sezione di accusa, la quale provvegga contemporaneamente alla spedizione delle cause correzionali senza doversi occupare della spedizione dei processi criminali, io credo che, così operando, non si potrebbe raggiungere lo scopo che il Ministero si propone. La sezione di accusa in oggi attende esclusivamente al suo proprio oggetto, e le verrebbe meno il tempo se dovesse occuparsi ugualmente della definizione dei procedimenti criminali. La legge, come trovasi proposta, non obbliga la classe temporanea da instituirsi ad occuparsi promiscuamente e dei procedimenti criminali e dei correzionali, solamente vuole abilitarla ad occuparsi sì degli uni che degli altri. Cosicchè, se le

tornerà meglio di attendere al promiscuo lavoro, vi attenderà certamente; altrimenti riterrà le sole cause criminali, e lascerà le altre ad un'altra classe.

Io non posso adunque aderire nè all'una nè all'altra proposta del deputato Sineo, ed attenderò ora che egli voglia proporre la questione costituzionale, che a suo credere è di ostacolo alla accettazione della legge, questione alla quale, per dire il vero, io non so come possa dar luogo l'attuale progetto.

SINEO. Se avessi creduto che fossimo molto prossimi alla discussione della legge che fu proposta sul riordinamento giudiziario, sicuramente avrei trovato inopportuno qualunque eccitamento del genere di quello che feci, ma allora sarebbe anche inopportuna l'attuale legge proposta dal Ministero.

Quando vidi che il ministro non chiedeva la pronta discussione di quella legge presentata nell'anno scorso, e presentava questo nuovo progetto di legge, ho creduto che veramente vi fosse qualche intelligenza per cui quell'altro progetto non dovesse venire così presto discusso. Del resto io credo che non si pregiudicherebbero per nulla le questioni che sono comprese in quell'altro progetto quando si facesse fin d'ora una legge per l'amministrazione della giustizia criminale. Questa verrebbe poi mutata senza inconveniente nelle parti in cui si trovasse in opposizione col riordinamento generale.

Credo sia in errore il signor ministro quando teme che la Sezione di accusa non abbia tempo per occuparsi degli affari correzionali; sono d'accordo con lui ora che è poco numerosa, ma quando fosse portata al numero necessario per spedire anche gli affari correzionali, dividendosi il lavoro fra i membri più numerosi della sezione, io credo, facendo anche conto del loro zelo nel disimpegno delle proprie funzioni, che potrebbero spedirsi e gli uni e gli altri affari.

Del resto, dietro le dichiarazioni fatte dal signor ministro, io non ho che da entrare nella discussione generale del progetto da lui proposto. Non mi estenderò molto, accennerò soltanto ai principii che reggono in questa materia la mia opinione.

Io credo che nei Governi costituzionali l'inamovibilità dei giudici è un principio il quale deve essere rispettato nella massima larghezza della sua applicazione; non si deve discutere sulle parole dello Statuto, bensì seguirne e mantenerne lo spirito.

È nello spirito di qualunque Governo costituzionale che la magistratura abbia la massima indipendenza possibile, ed il massimo grado d'indipendenza non si può ottenere che col dare la massima estensione all'inamovibilità.

Io fui dei primi in quest'Aula a riconoscere gli inconvenienti transitorii dell'inamovibilità; non ho da rimproverarmi che questi inconvenienti abbiano dovuto in alcuni casi sentirsi dagli uomini del potere; li ho avvertiti in tempo ed avrebbero potuto evitarli in gran parte.

Vi sono poi degli inconvenienti permanenti; ma questa è la condizione delle istituzioni umane, di cui non ce n'è una che non abbia la sua parte di bene e la sua parte di male.

Anche il Governo costituzionale, che pare essere il più generalmente adattabile allo stato attuale dell'Europa, ha il suo bene ed il suo male; ed il Governo assoluto, per quanto sia assurdo, ha tuttavia anche una parte di bene, che almeno fa presto e fa qualche volta delle cose grandi. Quando abbiamo ed accettiamo il Governo costituzionale, e siamo disposti a difenderlo per quanto comportano le nostre forze, dobbiamo sopportarne gli inconvenienti e fedelmente seguirne i prin-

cipii. Ora il principio dell'inamovibilità dei giudici, inseparabile da ogni concetto di Governo costituzionale, mi sembra lesa dal progetto che ci è proposto d'una classe provvisoria; chè non c'è sostanziale differenza tra una classe provvisoria ed una Commissione, ed io per certo non acconsentirò mai ad essere *jugé par des commissaires*.

Questa Commissione straordinaria, che chiamata classe provvisoria, sarà costituita ad arbitrio del ministro. Né sappiamo di certo se il ministro proponente sarà egli che nominerà questa Commissione, o se, una volta sancita la legge, altri non verrà ad essere incaricato di questa nomina.

Or dunque, facciamo astrazione della persona del ministro, e vediamo se conviene in massima il lasciare ad un uomo che ignoriamo la facoltà di comporre una Commissione, la quale dovrà giudicare della vita, dell'onore dei nostri concittadini.

Ecco in pochi termini come sia incostituzionale, a mio avviso, questa legge. Io non mi dilungherò di più, solo era mio debito di far conoscere questa mia opinione alla Camera.

Io riconosco la necessità di provvedere all'oggetto di cui si tratta, e faccio plauso al signor ministro quando egli mostra intenzione di provvedere, ed io sono disposto a dargli tutti gli aiuti che possono dipendere da me onde si ponga rimedio ai grandi mali che esistono nell'amministrazione della giustizia; tuttavia non posso, allo stato in cui viene proposta questa legge, darle il mio voto.

Ora parlerò di altri inconvenienti. Noi abbiamo la maggior parte dei magistrati d'Appello composti in modo che troppo frequentemente accade di dover far uso di una disposizione la quale, quantunque si trovi nella legge, tuttavia ha un carattere eccezionale. Secondo lo spirito dell'organizzazione giudiziaria attuale, e giusta ciò che si è sempre praticato nel nostro paese da tempo antichissimo, i magistrati supremi erano composti in modo che giudicavano ordinariamente in un numero non minore di sette giudici; spesse volte io ho assistito ad adunanze in cui il numero era maggiore, e quanto è maggiore il numero, naturalmente più grande è la garanzia che presenta l'esercizio della giustizia.

Appunto perchè i ministri attuali hanno trovato ancora un'eredità in quanto al personale, che forse avrebbe dovuto essere migliorata, si scorge quanto più importa che non sia scemato il numero dei giudici nelle cause gravi, in cui si può, come diceva, disporre della vita e dell'onore dei cittadini, e, ciò che è ancora più soggetto ad influenze lamentevoli, disporre della loro sostanza; ripugna troppo all'indole umana il supporre che in una causa criminale ci possano essere influenze per provocare una condanna ingiusta; più facilmente si può supporre che vi siano influenze per provocare un'inopportuna assoluzione; nelle cause civili poi si sa che tante volte accade che non si trovi uguale ripugnanza, come si dovrebbe trovare, nel respingere qualunque influenza.

Io so certamente quanto il principio dell'onore e della giustizia domini in generale nella nostra magistratura; la conosco da lungo tempo, la conosco in tutte le parti dello Stato e mi compiaccio di renderne quest'omaggio, che nel nostro paese in generale vi sono grandi virtù nella magistratura; queste virtù sono una grande garanzia per coloro che domandano la giustizia. Quest'omaggio amo renderlo specialmente alla magistratura piemontese, in cui l'imparzialità è veramente tradizionalata, e io rendo particolarmente a questa nostra magistratura, appunto perchè ho imparato a conoscerla dalla mia adolescenza. Ma ciò non impedisce che si debbano usare le più ampie cautele, quando si tratta delle gravi questioni che possono toccare la vita, l'onore, le sostanze dei cittadini.

Or dunque noi abbiamo un'organizzazione giudiziaria, la quale ci somministra in regola generale la speranza di ottenere che le cause gravi in materia civile siano giudicate col concorso non minore di sette giudici. Questa organizzazione però è tale, per cui molti magistrati, se loro si toglie un solo individuo tra i suoi componenti, cessano di poter sedere in ogni classe col numero di sette, e si trovano quindi costretti a giudicare (quello che è una vera eccezione) con soli cinque membri. La Camera avrà presente che, a norma del nostro procedimento, non si può giudicare in materia civile che a numero impari, per modo che, se non sono più sette, non restano che cinque votanti, perchè il sesto deve astenersi.

Se dunque noi lasciamo sottrarre agli altri magistrati del regno qualche membro, conduciamo le cose al punto in cui le varie classi di questi magistrati dovranno necessariamente giudicare soltanto fra cinque. Non è questo il voto della legge, la quale permette di giudicare in cinque, per modo meramente eccezionale, quando un membro del magistrato non può assolutamente intervenire per ragione accidentale di leggittima assenza o malattia.

Tutti capiscono quanto importi la presenza di tutti i membri, trattandosi qui dell'ultimo grado di giurisdizione, dopo il quale non c'è più rimedio. Ciò importa che riteniate, o signori, che il più delle volte non c'è più rimedio contro una sentenza pronunciata dal magistrato di Appello, quand'anche fosse evidentemente ingiusta. E la cassazione e la revisione?

La cassazione e la revisione sono modi qualificati straordinari dalla legge stessa e che non si possono interporre che in pochi casi.

La cassazione è somministrata nell'interesse della legge, anzichè nell'interesse delle parti; la facoltà di ricorrere in cassazione dipende non tanto dal merito della sentenza che dal modo con cui è concepita; si sa che i giudici non hanno che a distendere i motivi in un modo piuttosto che in un altro per sottrarsi assolutamente al sindacato della cassazione, e questo lo vediamo ogni giorno, e in questo senso sono di continuo le conclusioni dell'avvocato generale della cassazione.

Ancor più imperfetto è il rimedio della revisione: sono gli stessi giudici, e talvolta lo stesso relatore, secondo Pinvalsa giurisprudenza, e non si fa luogo a riforma del giudicato fuori del caso in cui concorrono speciali condizioni che si verificano assai di rado. Perciò le parti sogliono riporre ben poca speranza sia nella revisione, dovendosi appellare agli stessi giudici sul fondamento di semplici errori materiali di fatto, sia nella cassazione, la quale non può nei limiti delle sue attribuzioni conoscere del merito delle cause, e spesse volte è obbligata, ancorchè la coscienza dei giudici loro dica essersi commessa una grande ed evidente ingiustizia, a dichiarare che a lei non spetta di fare ragione alle giuste querele delle parti.

Ed dunque costante che si tratta di magistrati supremi i quali dispongono in grado supremo, irreparabile per lo più, della vita, dell'onore, della sostanza dei cittadini.

Ora conviene alterare questo stato di cose? Conviene lasciare al Ministero la facoltà di sottrarre membri alle Corti che giudicano fuori di Torino? Questa è la facoltà che ci si chiede, dalla quale ne viene la conseguenza che quello che la legge vuole come un'eccezione, che cioè si possa giudicare fra cinque soltanto, debba diventare la regola generale per necessità.

Giustamente fu nell'altra parte del Parlamento introdotto l'emendamento che è posto sotto gli occhi di questa Camera unitamente al progetto ministeriale. Si è inserito in questa

legge che il Ministero potesse chiedere solo quei membri degli altri magistrati d'Appello che acconsentirebbero. Ma, mentre riconosco che ci sarebbe stato un vizio maggiore nella legge qualora il Ministero avesse potuto costringere i membri degli altri magistrati a portarsi a Torino per far parte di questa classe provvisoria, non posso dissimulare che si è caduto in altro e non tiene inconveniente, potendo solo il guardasigilli chiamare quei membri degli altri magistrati che acconsentiranno. Che cosa ne avverrà? Acconsentiranno forse i membri più gravi degli altri magistrati? Probabilmente no. Chi desidera di venire a Torino? Io non pongo in dubbio le virtù di cui è fregiata la magistratura, ma non credo di errare dicendo che verranno a Torino alcuni per divertirsi, alcuni con viste alquanto diverse, ma che io bramerei non allignassero nella nostra magistratura.

Ricorderò il fatto di un giovane, il quale si trovava in principio della sua carriera in una delle città di provincia sede di magistrato, e non aveva davanti a sé la prospettiva di rapido avanzamento. Si raccomandò vivamente ad un mio amico per venire a Torino, dicendo: io non bramo che di andare a Torino, colà sono sicuro di fare i miei passi. Ebbene egli mantenne la parola, venne a Torino, e pochi anni dopo era primo presidente di un magistrato. Io non vorrei che altri venisse in Torino con mire di questo genere.

Io temo queste spontanee accettazioni, e preferisco magistrati i quali facciano gradatamente la loro carriera.

Ecco, signori, perchè, e per considerazioni costituzionali e per considerazioni di convenienza, io mi trovo costretto a dichiararmi contro il progetto del Ministero, mentre protesto che, dando il voto contrario al progetto medesimo, io intendo di insistere presso la Camera ed il Ministero acciocchè si provveda diversamente al bisogno che venne dal ministro medesimo giustamente riconosciuto.

La giustizia è per parte di chi governa il più grande dei debiti che esso abbia verso i cittadini; e dalla parte di chi è governato è il primo fra i suoi diritti, è l'oggetto principale che gli uomini cercano nella società; e appunto perchè la sicurezza di ottenere giustizia e quel rispetto che la giustizia impone ai diritti personali ed alle proprietà è quello che fa sopportare tutti i pesi della società, e specialmente nel tempo che corre, in cui, per motivi che ora sarebbe inopportuno accennare, per motivi che si potevano o non si potevano evitare, i nostri concittadini sono sovraccarichi di pesi straordinari nuovi pel nostro paese, io vorrei almeno che il beneficio della giustizia l'avessero intero, largo, non meno largo di quello che lo si avesse pel passato; perchè appo di noi c'è questo di particolare, che noi abbiamo bensì sentiti molte volte gli inconvenienti del Governo assoluto, ma, quanto alla giustizia civile, essa meritò sempre gli ossequi del popolo. Quella fiducia che si aveva nell'antica magistratura vorrete che sia minorata sotto il Governo costituzionale?

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dirò poche cose in risposta alle osservazioni dell'onorevole deputato Sineo. E prima di tutto io debbo dichiarare che non so come egli abbia potuto supporre nel Ministero l'intenzione di ritirare il progetto di legge riguardante il riordinamento della magistratura coll'istituzione dei giurati. Questo medesimo progetto cadente in discussione doveva persuaderlo essere intenzione del Ministero di proseguire ugualmente la discussione di quello e di promuoverne la sanzione legislativa. Se questo progetto provvede solamente per l'anno giuridico 1854-55, quantunque sia evidente il bisogno di esaurire l'arretrato e d'impedire che gli affari rimangano in ritardo, si è perchè l'altro progetto sull'ordina-

mento giudiziario, attesa la importanza e qualità della materia che racchiude, darà certamente luogo a lunghe discussioni, ed è quindi difficile che possa essere convertito in legge con quella prestezza che si desidera.

Vengo ora al merito del progetto. L'onorevole deputato Sineo ha lungamente parlato di inamovibilità dei magistrati, ed ha tessuto l'elogio di tale prerogativa esprimendo il desiderio che sia il meglio possibile ampliata. Io consento pienamente nel considerare l'inamovibilità della magistratura come una delle prerogative che il potere legislativo deve costantemente rispettare e conservare; essa è una prerogativa consacrata dallo Statuto e non sarà certamente il Ministero che vorrà intaccarla. Non convengo però coll'onorevole deputato Sineo (e il progetto che fu presentato lo dichiara) nel dare a sì fatta prerogativa tutta la estensione che egli pretende di darvi. Ma questa sarebbe ora una questione fuori di luogo. Avrebbe potuto insorgere tale questione e sarebbesi potuto eccitarla anche incidentalmente se il progetto di legge si trovasse formulato nei termini in cui primamente veniva proposto; ma, avendo il Ministero, per terre di mezzo ogni dubbio, aderito all'aggiunta proposta dalla Commissione senatoria, ogni discussione riuscirebbe ora prematura.

L'inamovibilità altro non può essere se non se una garanzia che il magistrato non possa essere rimosso dal suo ufficio.

A rincontro, secondo l'interpretazione del deputato Sineo, interpretazione che io respingo, sarebbe la garanzia che il magistrato non possa neanche essere traslocato da un luogo all'altro. Ma questo progetto non intacca nè l'uno nè l'altro principio, perchè il consigliere che viene chiamato a sedere nella classe temporanea di Appello non perde il suo primo ufficio, anzi lo conserva; esso non viene traslocato suo malgrado, perchè a termini del progetto ei deve dichiarare a tal uopo il suo consentimento. Io non veggio adunque come possa essere pregiudicata la prerogativa del magistrato. Secondo il sistema dell'onorevole Sineo, converrebbe dire che un consigliere d'Appello, un magistrato, un presidente non potrebbe mai essere traslocato da un magistrato all'altro, quando pure egli fosse assenziente.

Io credo che la magistratura, ben lungi dal considerare l'inamovibilità in questo senso quale una garanzia ed una prerogativa, la respingerebbe. Ripeto ad ogni modo che io non veggio come possa entrare la questione della inamovibilità in questo progetto.

L'onorevole deputato Sineo dice ancora che, ammesso il sistema del progetto, la sezione da istituirsi si ridurrebbe al semplice ufficio di una Commissione, nome troppo odioso perchè meriti di essere consacrato in una legge. Mi conceda l'onorevole deputato Sineo che io gli dica non esservi istituzione nella quale meno appaiano i caratteri di una Commissione quanto nella classe che vuoi istituire. Tutte le sezioni componenti un magistrato sono formate di giudici nominati dal Re; ora, che cosa si fa con questo progetto? Altro non si fa se non se riconoscere che il Re può destinare e nominare i membri che deggiono comporre una data sezione nel magistrato. In ciò avvi piuttosto una limitazione che una estensione della facoltà di nominare i giudici, perchè la nomina deve di necessità cadere fra quei giudici che già si hanno, senza ricercarne dei nuovi. Vede dunque l'onorevole deputato Sineo che la classe temporanea che si vuole istituire non può meritare l'odioso nome di Commissione.

L'altro appunto che egli faceva sta in ciò che la sezione che si verrebbe ad istituire si troverebbe composta di soli sei giudici: egli diceva che sei giudici non bastano a comporre una classe di un magistrato d'Appello, e che, siccome i mem-

bri di questa classe temporanea si dovrebbero prendere in altri magistrati, il personale di questi sarebbe fuori di misura diminuito.

Ma l'onorevole Sineo attribuisce forse a questo progetto un'intenzione che non ha certamente. Egli presuppone che il Governo abbia disegnato di ridurre il numero dei consiglieri d'Appello a segno che il numero dei giudicanti debba essere ordinariamente di cinque ogni classe; ma dichiaro assolutamente che tale non è l'intenzione del Governo; esso intende di lasciare in ciascun magistrato un numero tale di giudici che possa bastare all'andamento del servizio; ed è appunto per non diminuire di troppo il personale degli altri magistrati, che vien data facoltà al Governo di scegliere i membri della classe temporanea anche fra i magistrati già collocati in riposo.

Del resto l'onorevole deputato Sineo sa meglio di me che alcuni membri dei magistrati d'Appello siedono in Parlamento; abbiamo difatti l'onore di averne alcuni colleghi, e tuttavia il servizio non rimane per nulla interrotto, e la giustizia, in quei magistrati a cui essi appartengono, non cessa d'essere amministrata.

Nel modo stesso adunque che la mancanza di uno o due membri presso un magistrato non rende impossibile l'andamento del servizio, è da sperare che si possa costituire la classe in questione senza inconvenienti.

Diceva inoltre l'onorevole Sineo che egli vede molto pericoloso che si dia la facoltà al Governo di nominare i consiglieri consenzienti.

Egli non vuole, e fino ad un certo segno io rispetto questa sua opinione, che si faccia la scelta fra i consiglieri ed i presidenti che non vogliono intervenire, perchè egli troverebbe offesa l'inamovibilità; egli non vuole neppure che si prendano fra quelli che sono aderenti, perchè crede che gli aderenti possano consentire per fini non troppo lodevoli.

Ora mi dica l'onorevole Sineo in qual modo si potrebbe formare questa classe. Non altrimenti che istituendo nuove cariche ed assegnando nuovi stipendi.

Ma io domando se, trattandosi di un servizio straordinario, un servizio che deve appena durare un anno, convenga istituire nuove cariche, porre nuovi aggravii alle finanze.

Vede dunque l'onorevole Sineo che le sue osservazioni, quando anche potessero in altre circostanze avere qualche fondamento, non sono nel caso presente ammissibili. E, siccome trattasi di un'istituzione durativa pel solo anno 1855, che non deve recare alcun peso alle finanze, che non deve neanche recare alcun pregiudizio ai membri della magistratura, perchè non verranno chiamati a tale ufficio salvo quelli che vi consentiranno, e che per siffatto mezzo si può conseguire il desideratissimo effetto di spedire l'arretrato di tante cause criminali e correzionali, io spero, dico, che la Camera vorrà dare la sua approvazione a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. La Camera ha udito come il principio costituzionale si creda da me lesa in questo senso soltanto, che il ministro che dovrà usare dei poteri che gli saranno conferiti da questa legge potrà comporre a suo grado una classe di magistrati tutti amovibili, ai quali egli conferirà la facoltà di giudicare della vita e dell'onore dei cittadini, anche per delitti che si pretendessero commessi prima della creazione di questa specie di Commissione. In questo trovo il carattere incostituzionale. È vero che non sarà lesa la lettera dello Statuto; ma lo Statuto vuole essere eseguito nel suo spirito e non nella sua lettera. Si citano di continuo gli Inglesi, ma abbiamo mai veduto che essi facciano questioni sulla lettera della loro Costituzione? Imitateli anche in questo, ed imparate da loro a

rispettare sovra ogni cosa lo spirito dei principii costituzionali.

Ora io domando se, adottandosi questa legge, non potrà accadere che un nostro concittadino sia condannato da quelli che saranno stati scelti dal ministro forse alla vigilia del giorno in cui deve essere giudicato. Questo può o non può accadere? Evidentemente può accadere: e questo io dico che non è costituzionale.

Veniamo ora alla convenienza. Dico che, quand'anche la vostra legge si conciliasse con lo spirito dello Statuto, essa muterebbe la nostra legislazione in modo pernicioso. Essa toglierebbe dei diritti importanti ai cittadini: ed ecco il perchè. L'onorevole guardasigilli non ha fatto troppo bene i suoi conti: egli ha detto che lascierebbe ad ogni magistrato il numero necessario per provvedere al servizio; egli vuol dire che non lascerà inoperose le diverse classi dei magistrati; ma non basta, io desidererei (e credo d'aver il diritto di chiederlo come cittadino) che ogni magistrato, ogni classe possa, nei casi ordinari, giudicare col concorso di 7 giudici. Se voi lasciate venire liberamente a Torino, a cagion d'esempio, un giudice da Genova o da Ciampieri, voi mettete la classe a cui egli appartiene nella necessità di giudicare soltanto in cinque, quantunque l'attuale organizzazione porti il numero dei membri a sette. Ora io dico che voi ledete i diritti dei cittadini, perchè è migliore la giustizia data da sette che quella data da cinque.

Ecco perchè mantengo la mia obiezione e sotto il rapporto costituzionale e sotto il rapporto politico.

Diceva il signor ministro che l'inconveniente di scemare il numero dei giudici d'appello lo sentiamo attualmente, e lo sentiamo precisamente per un effetto delle nuove nostre istituzioni; noi abbiamo in questa Camera, abbiamo nel Senato membri della magistratura, è vero, e naturalmente quando vengono alla capitale per adempiere al loro ufficio come membri del Parlamento non possono più adempiere alle loro funzioni giudiziarie.

Questo, è vero, è un inconveniente che sentiamo; ma perchè sentiamo un inconveniente dobbiamo noi raddoppiarlo? Questa è una disgrazia che dobbiamo sopportare, perchè ci somministra altri vantaggi. Quando si è discussa la legge elettorale fu questa una questione esaminata molto profondamente, di vedere, cioè, se si dovessero ammettere gli impiegati nel seno della Camera. Fra gli inconvenienti rilevati eravi anche quello di distrarre gli impiegati dei vari ordini dalle loro occupazioni ordinarie.

Ma si è calcolato che ogni specialità doveva essere rappresentata nel seno del Parlamento; si è riconosciuto che ci era una necessità, o almeno una somma convenienza di aprire l'adito del Parlamento anche ai membri della magistratura.

Che per il complemento legislativo si chiamino questi magistrati, lo ripeto, è un danno, ma un danno che sopportiamo pel gran bene che gli si contrappone, per la necessità di camminare nelle vie costituzionali. Ma questo danno si deve raddoppiare unicamente per fare una classe temporaria di appello in Torino? Ecco ciò che credo realmente che non si debba fare; qui la ragione politica non milita.

Io vorrei poi anche che all'assenza dei membri del Parlamento dai magistrati di cui fanno parte si rimediassero in qualche altro modo. Io credo che ci è modo di rimediare, e bramerei che il signor ministro ci pensasse. Io reputo che, quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, quantunque somma sia la ragione politica, non debba far tacere quella della giustizia.

Io credo dunque che bisogna accogliere nel seno del Parla-

mento quei magistrati che hanno il voto dei loro concittadini, bisogna inoltre che non siano pregiudicati nella loro carriera; ma credo che nello stesso tempo si debba provvedere a questo servizio, acciocchè ciascun magistrato si conservi completo. Ma questa questione sarebbe estranea alla legge attuale. Ora si tratta di vedere se dobbiamo raddoppiare questi inconvenienti unicamente per dare una classe al magistrato di Torino, onde amministrare qui la giustizia; se per questo dobbiamo ledere i diritti dei cittadini delle altre parti del regno. Io dico che noi lediamo questi diritti quando permettiamo al Ministero di chiamare membri di altri magistrati, per esempio, di Genova o di Ciampieri in cui il numero dei giudici non è soverchio.

Havvi un'altra obiezione da fare alla legge. Ho dimostrato gli inconvenienti che accompagnano la facoltà di staccare dei membri dagli altri magistrati per chiamarli a Torino; ma io trovo anche inconvenienti gravissimi nella facoltà che domanda il Ministero di chiamare dei giubilati, di chiamare, cioè, persone che, secondo ogni presunzione sono state dispensate dal servizio attivo per motivi legittimi. Se non vi era motivo, non bisognava esimerli dal servizio; e se questo motivo esisteva, e si chiameranno a formare questa sezione, essa diventerà la sezione degli invalidi. Vi saranno dunque di quelli che saranno giudicati dai validi, altri che lo saranno dagli invalidi. Pensate quale inconveniente ci sarà quando dipenderà dalla distribuzione che si farà dal capo della magistratura l'essere giudicati o da una classe composta di giudici inamovibili che, come tali, hanno diritto a molta fiducia o da quest'altra classe di amovibili in parte invalidi.

Io credo che non bisogna così facilmente concedere facoltà di questo genere ai ministri; bisogna provvedere, ma in modo conforme allo spirito della Costituzione, alle convenienze della giustizia, ai diritti che abbiamo come cittadini e come uomini.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Sineo tornò a supporre che si trattasse di una Commissione; ma io vorrei che mi dicesse cosa intenda per Commissione. Credo che le Commissioni alle quali si possono attribuire tutti quei caratteri odiosi cui egli allude sieno quelle che vengono istituite dopo il fatto per giudicare in un certo e determinato procedimento; e certamente in questo caso sono da respingere, appunto perchè hanno la propensione a pronunciare più in un senso che in un altro. Ma, se egli intende per Commissioni quei tribunali che sono nominati dal Re, allora tutti i magistrati sono Commissioni, non essendovi magistrato in cui i membri che lo compongono non siano dal Re nominati. Ora che si fa in questo progetto? Si viene ad istituire una classe, la quale è provvisoria pel 1854 55, lasciando al Re la nomina dei consiglieri e presidente che debbono comparla, con questa limitazione ancora che esclude ogni idea di arbitrio, perchè la scelta non può che attribuirsi sopra un certo numero di persone, quelle, cioè, che già appartengono all'ordine della magistratura. Vede adunque che la sua censura non è per nulla conveniente coll'attuale progetto di legge.

L'onorevole deputato Sineo diceva che non potranno più le classi constare di sette giudici in tutti i magistrati d'appello, se ad essi ne verrà tolto qualcheduno.

Concedo che le sezioni dei magistrati d'appello non potranno più essere tutte composte di sette consiglieri, ma prima di tutto io osservo che non tutti i magistrati hanno le classi composte di sette membri; e se v'hanno delle sezioni in cui si giudica coll'intervento di cinque consiglieri, non

veggo alcun inconveniente che, laddove vi sia un numero di giudici maggiore di cinque, si possa distaccarne uno. Parmi anzi che questa misura possa conferire a introdurre maggiore eguaglianza tra le classi o sezioni dei vari magistrati.

Osserverò inoltre che in certi magistrati vi hanno delle sezioni composte di otto membri; da quelle certamente si può trarne uno senza il minimo inconveniente.

Osserverò ancora che vi sono sezioni esclusivamente destinate per gli affari criminali, le quali debbono giudicare col numero di sei giudici, così essendo prescritto dal Codice di procedura criminale, e che tuttavia le stesse sezioni presso alcuni magistrati sono composte anche di otto membri. Ben vede adunque che, senza pregiudicare al servizio, senza intaccare per nulla quel principio che egli desidera sia conservato, si può prendere qualche membro dall'uno o dall'altro dei magistrati e formare con essi questa classe. Dico di più che il numero di consiglieri che occorrerà di trarre dagli altri magistrati non può essere molto considerevole, attesa l'altra facoltà di adoperare magistrati collocati in riposo od in aspettativa.

L'onorevole deputato Sineo, aggiungendo una nuova osservazione a quelle che aveva fatte, diceva che con questa facoltà si dà un inconveniente arbitrio al Ministero, quello cioè di formare una sezione di invalidi, perchè i magistrati che hanno una pensione di riposo debbono essere pareggiati agli invalidi.

Prima di tutto osserverò all'onorevole deputato Sineo che, se egli avesse meglio esaminato il progetto, avrebbe veduto che la sezione non deve essere esclusivamente composta nè di consiglieri e presidenti degli altri magistrati, nè di consiglieri e presidenti che godano di una pensione; ma che possono essere applicati al magistrato d'appello di Torino altri consiglieri d'appello e presidenti di magistrati diversi e persone godenti di pensione, onde formare così la nuova classe.

Dirò inoltre al deputato Sineo che non si tratta di prendere persone che siano inette al servizio. Vi sono, fra quelli che si trovano in aspettativa o che godono di una pensione di riposo, alcuni che, per circostanze di famiglia o per malattie temporarie, hanno dovuto essere collocati in tale condizione, ma che, essendo cessati i motivi di famiglia, essendo cessate le infermità, possono essere, con vantaggio dello Stato e senza aggravio delle finanze, utilmente adoperati.

Non stanno dunque nè per l'una nè per l'altra parte gli inconvenienti che il deputato Sineo indicava. Certamente, se si trattasse di ordinare stabilmente una nuova classe, io non verrei a proporre questo progetto; ma si tratta di una misura provvisoria, per cui si può conciliare il bisogno del servizio colla desiderabile economia.

Io credo che il progetto, tal quale fu presentato dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia quello che meglio valga a sciogliere la difficoltà; spero perciò che otterrà l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È stabilita nel magistrato d'Appello di Piemonte per l'anno giuridico 1854-1855 una nuova classe, composta di sei giudici, esclusivamente incaricata di concorrere alla spedizione delle cause criminali e degli appelli correzionali. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sineo.

SINEO. Comincio col protestare che mantengo tutte le obiezioni da me presentate nella discussione generale. Non

ho replicato al signor ministro, perchè ostava il regolamento, e non volli invocare una facoltà eccezionale chiamando per la terza volta la parola.

Persisto nel credere che questo progetto sia incostituzionale e lesivo dei diritti dei cittadini; tuttavia, se questo progetto può essere accolto dalla Camera, desidero che sia il meno cattivo possibile. Dico dunque che, ritenuta la qualità un po' speciale dei giudici che dovranno intervenire a formare questa sezione, qualunque sia il modo con cui si vogliono classificare e qualunque sia la categoria a cui il signor ministro potrà ricorrere secondo l'arbitrio che la legge gli accorda, dico che questa classe criminale dovrebbe essere composta di otto. Osservo a questo proposito che con grave rincrescimento vedo durare una legge la quale dà la facoltà di disporre della vita d'un uomo con quattro voti sopra sei; cosa che ora forse non si fa più che in Piemonte; perchè, pressochè in tutti i magistrati d'Europa, per poter condannare un uomo alla pena capitale si richiede un concorso molto maggiore di voti; la Camera sa quanti voti ci vogliono in Inghilterra per condannare un uomo all'estremo supplizio; molti si richiedono anche in Francia; noi invece spesso con quattro voti mandiamo un uomo alla morte. Propongo dunque che questa classe temporaria provvisoria sia composta di otto giudici.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dopo le osservazioni fatte nella discussione generale dall'onorevole deputato Sineo, io mi aspettavo che egli avrebbe proposto di comporre la classe di un numero minore di soggetti. Infatti tutte le ragioni da lui addotte nella discussione generale erano dirette a far vedere la difficoltà di prendere questi consiglieri dagli altri magistrati di appello, oppure fra persone collocate in ritiro; quindi, per soddisfare al desiderio dell'onorevole Sineo, necessità voleva che il numero si limitasse, ma egli per lo contrario viene ora a proporre che il numero si aumenti e che, invece di sei consiglieri, si debba nominarne otto, e viene così ad accrescere la difficoltà della scelta che si deve fare negli altri magistrati d'appello, senza pregiudicare al servizio, e fra le persone che godono di pensione e sono tuttavia in condizione di attendere a simile ufficio. Ma, comunque sia, mi oppongo alla proposta dell'onorevole Sineo, perchè credo realmente difficile di trovarne otto, invece che sei si potranno trovare facilmente, senza pregiudicare al servizio, tra gli impiegati che appartengono agli altri magistrati d'appello o fra le persone che godono di una pensione di riposo. Dico inoltre che l'aumento proposto è assolutamente inutile; chè noi non siamo qui per cangiare il Codice di procedura penale. La discussione non versa su questo punto.

Se l'onorevole Sineo crede che il numero di sei giudici prescritto dal Codice penale non sia sufficiente, proponga un'apposita modificazione ad esso Codice, ma intanto, nello stato attuale della legislazione, il numero di sei giudici è sufficiente e l'ordinamento della magistratura deve conformarsi alle disposizioni del Codice.

SINEO. Se il signor ministro avesse ritenuto i motivi che dettarono la mia osservazione, egli avrebbe veduto quanto io era dalla necessità stessa delle cose tratto a proporre l'emendamento che ho sottoposto alla Camera.

Desidererei, l'ho detto fin da principio, che ciascun cittadino, sia che si tratti della sua vita o del suo onore o delle sue sostanze, sia giudicato col concorso del maggior numero di giudici; a fortiori quando si tratta di cause criminali, al desiderio che vi sia il maggior numero possibile non può il signor ministro trovare obiezioni.

Quanto al dire che la legge prescrive il numero di sei giudici, io ripeto che la legge permette bensì che si giudichi in sei, ma permette altresì che il numero dei giudici sia maggiore. Quando sono otto, non solo la legge non vien violata, ma essa è più largamente e più compiutamente applicata.

Vi sono attualmente delle classi di magistrati che giudicano tra otto, io non domandava per questa classe che quello che si fa per altre classi; ma, postochè il signor ministro dichiara essergli difficile di trovare otto consiglieri e che gli sarà facile trovarne sei, io non voglio dargli una facoltà di cui si dichiara non essere disposto ad usare, e ritiro il mio emendamento.

DEFORESTA. Prima di votare quest'articolo io vorrei fare una preghiera al signor guardasigilli; desidererei che egli ci dicesse se fra i sei consiglieri che comporranno questa sezione crede che se ne potranno scegliere almeno quattro che abbiano acquistato l'inamovibilità a termini dello Statuto.

Io dichiaro che, se la risposta del signor ministro è affermativa, io voterò per l'articolo proposto; diversamente, io sarò nella necessità di votare contro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io credo che si potranno introdurre quattro magistrati che abbiano il privilegio dell'inamovibilità; però a me pare che lo scrupolo dell'onorevole Deforesta non regga per lo scopo che egli si propone.

Egli non vorrebbe che questa sezione fosse interamente composta di membri amovibili; ma ritenga che qui non si tratta di nominare consiglieri per questa sezione, si tratta semplicemente di applicare consiglieri al magistrato d'Appello di Torino, i quali possono essere destinati ad una sezione o ad un'altra.

Del resto, se il Governo volesse formare sezioni nelle quali la maggioranza fosse di giudici inamovibili, lo potrebbe fare, poichè esso forma annualmente le diverse sezioni del magistrato d'appello di Torino coi 34 consiglieri che vi sono, e fra questi 34 consiglieri ve ne sono certamente 5 o 6 amovibili. Se il Governo volesse, potrebbe comporre una sezione nella quale questi consiglieri fossero in maggioranza.

Vede dunque l'onorevole Deforesta che, quantunque non si verificasse l'inconveniente a cui egli alludeva, tuttavia non sarebbe tolto di mezzo quel difetto che forse, a suo credere, si incontra nella disposizione della legge.

Ma, lo ripeto, si potranno facilmente formare le sezioni in modo che, di sei consiglieri, quattro siano inamovibili.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

GALVAGNO. Io approvo la risposta del signor ministro in quanto egli dichiarava la sua speranza di poter ottenere lo scopo a cui mira il deputato Deforesta, cioè che la maggioranza della sezione sia composta di consiglieri inamovibili, ma egli ha soggiunto che, ove il Governo volesse comporre delle sezioni in cui la maggioranza fosse di giudici amovibili, lo potrebbe fare. Io non posso tacere che ho fiducia che il signor ministro non vorrà servirsi così facilmente di questa facoltà, poichè è sommamente nell'interesse pubblico che le classi siano, nella maggioranza almeno, composte di giudici inamovibili. Quindi dichiaro che non reputerei cosa conveniente di ciò fare, sebbene fosse lecita allo stato attuale della legislazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho detto che avrebbe la facoltà, non dissi che ne faccia uso.

Del resto posso assicurare la Camera che, quando si tratta di formare le classi, non ho posto mente se si trattasse di giudici amovibili o no, perchè il Governo non intende per

nulla di influire sull'animo dei giudici che pronunziano le sentenze. Ond'è che la questione riesce affatto diversa da quella che pose in campo l'onorevole preopinante.

DEFORESTA. L'onorevole Galvagno mi ha prevenuto nella risposta che stava per fare all'onorevole guardasigilli; e, dietro l'assicurazione che egli ci ha dato che sarà composta questa sezione d'una maggioranza di giudici inamovibili, io non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Nella composizione della detta classe temporanea il Governo è autorizzato ad applicare straordinariamente al magistrato d'Appello di Piemonte altri presidenti e consiglieri che vi prestino la loro annuenza, traendoli all'uopo dagli altri magistrati del regno, compatibilmente però alle esigenze del servizio, ed anche giovandosi dell'opera che siano disposte a prestare persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. »

MICHELINI G. B. Desidero di chiamare l'attenzione della Camera sopra le ultime parole di questo articolo: « pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. »

A queste tali persone, le quali godono pensioni di riposo o di aspettativa, non si deve corrispondere veruno stipendio. Tale è almeno il senso nel quale io intendo la cosa... Vedo che l'onorevole ministro della giustizia dimostra d'intenderla anch'egli in questo senso. Siamo dunque perfettamente d'accordo.

Ma allora perchè aggiungere le parole « la quale sarà loro conservata, » parole assolutamente inutili? Diffatti, se loro si corrisponde la pensione quando non lavorano, non avvi motivo di toglierla quando lavorano, non essendovi obbligati. Anzi tale inutilità indurrebbe a credere che si voglia dare loro uno stipendio oltre la pensione.

Laonde io proporrei di sopprimere le parole suddette, onde più chiaro fosse il nostro intendimento; ma, considerando che questo progetto di legge è già stato votato dal Senato, che il ministro desidera convertirlo al più presto in legge vera, mi astengo da ogni proposta per non recar dilazioni e rimarrommi contento alle dichiarazioni che invito il ministro a fare.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non vi può essere dubbio che a queste persone godenti pensioni di aspettativa o di riposo non si può nè si deve assegnare alcun stipendio, perchè nel bilancio non trovasi stanziata alcuna somma per quest'oggetto. Il Governo non potrebbe dar loro uno stipendio senza che il Parlamento gliene avesse concesso il mezzo.

Io concorro poi nell'opinione dell'onorevole deputato Michelini che forse non sarebbero, rigorosamente parlando, necessarie le parole a cui egli accennava, perchè sarebbe veramente singolare che a queste persone fosse tolta, quando prestano servizio, la pensione della quale godono mentre sono in riposo. Un qualche dubbio forse potrebbe insorgere perchè dal momento che queste persone trovansi chiamate in servizio esse non si trovano più nè in riposo nè in aspettativa. Quelle parole però non pregiudicano allo spirito della legge, e, avuto riguardo all'inconveniente a cui egli pure accennava che vi sarebbe nel rimandare al Senato il progetto di legge, prego la Camera di ammettere quest'articolo sì e come fu presentato.

GENINA. Io vorrei far presente alla Camera che, dietro le spiegazioni date, a questi magistrati, i quali sono ora messi a riposo, se venissero di nuovo posti nella sezione che si formerebbe provvisoria, non si darebbe niente altro che la loro

pensione di riposo. Ora io chieggo all'onorevole guardasigilli se egli creda che quelli i quali prendono la pensione senza lavorare vorranno facilmente prestare l'opera loro senza godere qualche vantaggio. (Si! si!) Io temo che egli non ne trovi di molti; io faccio solamente questa osservazione al signor ministro, perchè altrimenti sarebbe illusoria la facoltà che egli intende di avere, di chiamare, cioè, a formar questa classe i magistrati giubilati, o quelli che sono in aspettativa. Ma i reputo cosa assai difficile che coloro che sono a riposo vogliano ancora intervenire a questa sezione; ed allora sarebbe maggiormente manifesto l'inconveniente accennato dall'onorevole deputato Sineo, che bisognerà prendere questi magistrati da altre sezioni. Desidererei pertanto una spiegazione a questo riguardo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Posso assicurare l'onorevole Genina che i suoi timori sono senza fondamento: è vero che in massima nessuno lavora senza corrispondente stipendio, ma debbo rendere giustizia ai magistrati che hanno pensione di aspettativa o di riposo, perchè, per un sentimento di delicatezza, molti, specialmente fra questi ultimi, appena sentirono che si trattava di formare una classe provvisoria, si sono offerti spontaneamente di farne parte senza chiedere stipendio (Bravi!); ed io posso assicurare la Camera che molti fra quelli che si sono offerti sono persone che possono convenientemente far parte della sezione che la Camera sta per approvare.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti questo secondo articolo.

(È approvato.)

« Art. 3. I membri degli altri magistrati d'Appello che saranno straordinariamente applicati a quello di Piemonte conserveranno gli attuali loro stipendi e ripiglieranno le loro funzioni nel magistrato a cui appartengono, tostochè la classe temporanea col finire del detto anno giuridico rimarrà disciolta. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Vari deputati. L'altro progetto sul Consolato.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

SINEO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io credo che sia essenziale votare ora questa legge e poi passare a quella che segue in un'altra seduta. Anche su quella vi sono gravi obiezioni a muovere; forse sarò solo ad esporle, e allora la discussione non sarà lunga: ma tuttavia dichiaro che non posso essere più breve nella legge che sta per discutersi di quel che sia stato in quella che siam per votare.

PRESIDENTE. Allora si rimanda a martedì.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Per me, se la Camera crede che si rinvii la discussione, non ci ho difficoltà, ma non posso far a meno di esternare un senso di vivo rincrescimento nel vederla rimandata.

Si tratta di una classe da istituirsi solamente pel 1854-1855, anno che è già in parte consumato; più si procede, più difficilmente si potrà ottenere il desiderato beneficio; ma, dacchè l'onorevole deputato Sineo vuole fare molte obiezioni anche su questo progetto di legge, comprendo che nella presente seduta non si può discutere e così resterà fissato all'ordine della prossima seduta.

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	100
Maggioranza	51
Voti favorevoli	86
Voti contrari	14

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la seduta di martedì :

- 1° Discussione del progetto di legge per la divisione del magistrato del Consolato in due sezioni;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.